

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

ai sensi del decreto legislativo
n. 231/2001

**VILLAFORTE TENNIS Società
Sportiva dilettantistica a r.l.**

Sommario

1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

- 1.1 L'adozione del "modello di organizzazione e di gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI VILLAFORTE TENNIS

- 2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello
- 2.2 Funzione del Modello
- 2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato
- 2.4 Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione
- 2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

4 LE SANZIONI DISCIPLINARI

5 VERIFICHE PERIODICHE

6 MODELLO E CODICE ETICO

7 SEGNALAZIONI

..... 7.1 La disciplina dle whistleblowing

..... 7.2 Dipartimenti e soggetti coinvolti

..... 7.3. Procedure e altri documenti correlati

..... 7.4. Descrizione della procedura

..... 7.5. Gestione delle segnalazioni

..... 7.6 Archiviazione

.....7.7. Garanzie per chi effettua le segnalazioni

7.8. Infrazione della procedura

8 PARTE SPECIALE "A"

8.1 Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

- 8.1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea
- 8.1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea
- 8.1.3 Concussione
- 8.1.4 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio
- 8.1.5 Circostanze aggravanti
- 8.1.6 Corruzione in atti giudiziari
- 8.1.7 Induzione indebita a dare o promettere utilità
- 8.1.8 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- 8.1.9 Pene per il corruttore
- 8.1.10 Istigazione alla corruzione

- 8.1.11 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
- 8.1.12 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- 8.1.13 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- 8.1.14 Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- 8.2 Aree a rischio
- 8.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione
- 8.4 Aree a rischio indiretto

9 PARTE SPECIALE "B"

- 9.1 I reati societari
- 9.2 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni
 - 9.2.1 False comunicazioni sociali
 - 9.2.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
 - 9.2.3 Falso in prospetto
 - 9.2.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione
 - 9.2.5 Impedito controllo
 - 9.2.6 Omessa comunicazione del conflitto di interesse
- 9.3 Tutela penale del capitale sociale
 - 9.3.1 Indebita restituzione dei conferimenti
 - 9.3.2 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
 - 9.3.3 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
 - 9.3.4 Operazioni in pregiudizio dei creditori
 - 9.3.5 Formazione fittizia del capitale
 - 9.3.6 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- 9.4 Tutela penale del regolare funzionamento della società
 - 9.4.1 Illecita influenza sull'assemblea
- 9.5 Tutela penale contro le frodi
 - 9.5.1 Aggiotaggio
- 9.6 Tutela penale delle funzioni di vigilanza
 - 9.6.1 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza
- 9.7 Aree a rischio

10 PARTE SPECIALE "C"

- 10.1 I reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- 10.2 Delitti previsti dal codice penale
 - 10.2.1 Associazioni sovversive
 - 10.2.2 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
 - 10.2.3 Assistenza agli associati
 - 10.2.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
 - 10.2.5 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
 - 10.2.6 Condotte con finalità di terrorismo
 - 10.2.7 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

- 10.2.8 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- 10.2.9 Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato
- 10.2.10 Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
- 10.2.11 Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

- 10.3 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali
- 10.4 Delitti con finalita' di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di new york del 9 dicembre 1999
- 10.5 Aree a rischio

11 PARTE SPECIALE "D"

- 11.1 Principi di riferimento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n°231/01 parte speciale – reati transnazionali
- 11.2 Inosservanza delle sanzioni interdittive

12 PARTE SPECIALE "E"

- 12.1 Reati contro la personalita' individuale
 - 12.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
 - 12.1.2 Prostituzione minorile
 - 12.1.3 Pornografia minorile
 - 12.1.4 Detenzione di materiale pornografico
 - 12.1.5 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
 - 12.1.6 Tratta di persone
 - 12.1.7 Acquisto e alienazione di schiavi
- 12.2 Aree a rischio

13 PARTE SPECIALE "F"

- 13.1 Market abuse
 - 13.1.1 Abuso di informazioni privilegiate
 - 13.1.2 Manipolazione del mercato
 - 13.1.3 L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
 - 13.1.4 L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato
- 13.2 Le informazioni privilegiate
- 13.3 Aree a rischio

14 PARTE SPECIALE "G"

- 14.1 Reati di riciclaggio
 - 14.1.1 Ricettazione
 - 14.1.2 Riciclaggio
 - 14.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 - 14.1.4 Autoriciclaggio
 - 14.1.5 Delitti in materia di pagamento con mezzi diversi dal contante
 - 14.1.6 Trasferimento Fraudolento di Valori

14.2 Aree a rischio

15 PARTE SPECIALE "H"

15.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

15.1.1 Documenti informatici

15.1.2 Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

15.1.3 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

15.1.4 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

15.1.5 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

15.1.6 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

15.1.7 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

15.1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

15.1.9 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

15.1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

15.1.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

15.1.12 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

15.2 Aree a rischio

16 PARTE SPECIALE "I"

16.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

17 PARTE SPECIALE "L"

17.1 Reati contro l'industria ed il commercio, nonché in materia di proprietà intellettuale

17.2 Aree di rischio

17.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

18 PARTE SPECIALE "M"

18.1 Reati in materia ambientale

18.2 Aree di rischio

18.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

19 PARTE SPECIALE "N"

19.1 Reati in materia di impiego irregolare di lavoratori

19.2 Aree a rischio

19.3 Destinatari e principi di comportamento

20 PARTE SPECIALE "O"

20.1 Delitti tributari

20.2 ipotesi di reato

21 Parte Speciale "P"

22 Part Speciale "Q"

22.1. Le misure di contrasto alle discriminazioni e le politiche di *safeguarding*

22.2 Modello Organizzativo e di Controllo Dell'attività Sportiva

23 PARTE SPECIALE "R"

Reati di Razzismo e Omofobia

24 ORGANISMO DI VIGILANZA

24.1 Organismo di vigilanza: costituzione, nomina, attribuzioni e poteri e sistema sanzionatorio costituzione, nomina, e composizione dell'organismo di vigilanza

24.2 Formule, modelli e schemi operativi

24.3 Poteri e compiti dell'OdV

24.4 Conservazione delle informazioni dell'OdV

24.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

24.6 Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello

24.7 Responsabilità dell'OdV - Autonomia operativa e finanziaria

24.8 Obblighi di informazione propri dell'organismo di vigilanza

24.9 Formazione del personale e diffusione del modello

25 SISTEMA SANZIONATORIO

25.1 Introduzione

25.2 Criteri di valutazione della violazione

25.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

25.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

25.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

25.6 Misure nei confronti di soggetti esterni, quali Collaboratori esterni, Soci in società partecipate da Villaforte Tennis , Fornitori e Partner

26 ALLEGATI

26.1 Codice etico della Villaforte Tennis Società ai sensi del D. Lgs 231/2001

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

* * * * *

1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231 (il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale, anche se non viene intaccato il principio costituzionale per il quale la responsabilità penale é personale) a carico degli **Enti** (intesi quali società, consorzi, associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione specifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per alcuni **reati** commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

(i) da **persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi** o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da **persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi**; nonché

(ii) da **persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati**.

Tale responsabilità ovviamente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, tenendo comunque presente che l'Ente non risponde delle conseguenze del reato se le persone sopra indicate agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ampliamento della responsabilità ha una sua *ratio*: mira a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 231/01 prevede che in caso di illecito amministrativo dipendente da reato si applichi, sempre, una sanzione **pecuniaria** che viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.549,00.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche riguardo a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Inoltre, per i casi più gravi (reiterazione, o reati da cui derivano gravi conseguenze) sono previste misure **interdittive** quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, fa riferimento ad una serie di **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "**Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro**", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire il reato di "**falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**" e precisamente i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei cosiddetti reati societari (i "**Reati Societari**"), così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali Reati Societari, così come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. n. 61/02 e dall'art. 31 della citata Legge n. 262/05, sono sostanzialmente i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-*bis* TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629*bis* c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In seguito, l'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (articoli 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (articoli 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in sostanza in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel Codice Penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

- i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicano la commissione del reato; o
- ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.
- iii. Successivamente, l'art. 5 della Legge n. 228/2003, in tema di **misure contro la tratta delle persone**, aggiunge al Decreto l'articolo 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:
 - riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25-*sexies* che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di **abuso d'informazioni privilegiate e manipolazione del mercato** previsti dagli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ha inserito, altresì, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 il nuovo art. 187-*quinquies* che prevede un'autonoma responsabilità amministrativa degli enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e, precisamente:

- abuso d'informazioni privilegiate (art. 187-*bis* del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* del TUF).

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il **crimine organizzato transnazionale**, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della **sicurezza sul lavoro** e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25-septies che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.);

commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'articolo 63 comma 3, l'art. 25-octies, i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

Infine, l'art. 7, comma n. 1, della Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24-bis che estende l'elenco dei reati presupposto ai **delitti informatici e trattamento illecito di dati**.

In particolare ai seguenti reati:

- reati di falso, materiale o ideologico, su documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p. ed art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*quinqes* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Il testo unico n. 81 del 09 Aprile 2008 modifica i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sempre il medesimo decreto ha stabilito, all'art. 30, che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ... deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Ulteriori innovazioni sono poi state introdotte dalla legge 99/2009, la quale introduce il nuovo Art. 25-*bis* che punisce i delitti contro l'industria ed il commercio, stabilendo quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

La medesima legge ha introdotto anche l'art. 25-novies sui delitti in materia di violazione del diritto d'autore che prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.177 del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*. Il provvedimento, composto da cinque articoli, è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

L'intervento del legislatore italiano arriva, però, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.

L'obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell'Unione per violazione dell'art. 47 T.U.E., in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del trattato CE (primo pilastro) e non del Trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Ne era dunque seguita la direttiva 2008/99/CE, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L'art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell'art. 1 della l. n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato *ex lege* al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell'emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all'art. 76 Cost.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare. Com'è noto, infatti, con riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all'Italia il mancato recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i. 2011/0207), sia della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216). Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l'esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Venendo, in particolare, ai contenuti del d.lgs. n. 121/2011, già la Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato dal Governo, sottolineava che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente "*potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo*".

Ciò rappresenta, a ben vedere, un primo limite del testo di recepimento, posto che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l'adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l'intera materia dei reati ambientali.

Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall'entità della pene previste dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più

completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità.

Ciò spiega, conclusivamente, la ragione per la quale, in relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato abbia ritenuto necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo proprio le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. n. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 733-bis c.p. punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

Sia la prima che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi che possono essere, in sede di primo commento, semplicemente enunciati con riserva di ulteriori approfondimenti.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727-bis c.p., anzitutto, più che le condotte oggetto di sanzione penale, il problema per l'interprete è quello di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, è ben vero che l'art. 733-bis c.p. contiene al comma 2 (collocazione sistematica singolare, visto che sarebbe stato più logico inserire questo comma nell'art. 727-bis c.p., cui il testo si riferisce, anziché nell'art. 733-bis c.p., riguardante fattispecie penale diversa) la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV

della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". L'ausilio è però limitato, poiché l'interprete è comunque costretto a consultare (secondo la consueta tecnica del rinvio che rende poco intelligibili le norme), il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. In particolare, il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'inciso, introducendo un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE. E' agevole sin d'ora rendersi conto di quanti e quali problemi si porranno in sede applicativa nel momento in cui occorrerà riempire di contenuti l'aggettivo "trascurabile", riferito alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie: sul punto il ruolo della giurisprudenza, in specie della Cassazione, sarà fondamentale per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito, correndosi il rischio, altrimenti, di affidare al personale gusto del singolo giudice la valutazione contenutistica della "trascurabilità".

Analoghi problemi si porranno con riferimento alla fattispecie dell'art. 733-bis c.p.

Il problema di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale è stato affrontato di sfuggita dal legislatore delegato. Del tutto insufficiente, infatti, è quanto previsto dal comma 3, secondo cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE". Anche in questo caso, infatti, l'interprete dovrà prendersi la briga di consultare le direttive richiamate per scoprire di cosa si tratta.

Nella definizione originariamente elaborata di habitat, il concetto era riferito alle "condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno della specie, o comunità" (Frederic E. Clements - Victor E. Shelford, *Bio-Ecology*, John Wiley & Sons, New York, 1939). Giuridicamente, invece, il concetto è diverso.

Per quanto concerne la normativa italiana, cui deve fare riferimento l'interprete nell'opera di determinazione della fattispecie incriminatrice dell'art. 733-bis codice penale, il richiamo è alle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M.

ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D. Lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito. E' stato così inserito all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d. lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d. lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti. La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 d. lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Infine, con disposizioni del tutto estranee alla natura del decreto di recepimento, il legislatore ha colto l'occasione per introdurre modifiche al TUA ed al SITRI, limitatamente al regime sanzionatorio.

Per quanto concerne il T.U.A. (d.lgs. n. 152/06), al di là di modifiche di coordinamento (modifica dell'art. 6, comma 17, T.U.A. e dell'art. 260-ter, comma 1), si segnala, in particolare, l'inserimento da parte dell'art. 3 del d.lgs. n. 121/2011 di due nuovi commi all'articolo 260-bis:

- a) 9-bis. «Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di

un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»;

- b) 9-ter. «Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie».

Inoltre, l'art. 4 del d.lgs. n. 152/06, al comma 1, lett. b), modifica l'art. 190 T.U.A. riguardante i registri di carico e scarico, inserendo il nuovo comma 1-bis che esclude dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico:

1. gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8;
2. le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).

Quanto al regime SISTRI, invece, l'art. 4 del d.lgs. n. 121/2011 modifica la disciplina transitoria dettata dall'art. 39 del d.lgs. n. 205/2010 (c.d. quarto correttivo al T.U.A.), prevedendo l'applicazione gradata della sanzioni amministrative nel primo periodo di applicazione, stabilendo che i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- a) con una sanzione pari al 5 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;
- b) con una sanzione pari al 50 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo c.s. indicato.

Inoltre, si stabilisce (nuovo comma 2-quater dell'art. 39) che le sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9 T.U.A. sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

- a) a 1/10 per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, e successive modificazioni;
- b) a 1/5 per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

Infine, non meno importante perché rileva sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto penale, è la modifica introdotta dall'art. 39, commi 2-bis e 2-ter, T.U.A.

Il D.Lgs. n. 205/2010, come si ricorderà, modificando l'art. 258 T.U.A. aveva sorprendentemente soppresso l'inciso, contenuto nel previgente comma 4 dell'art. 258 da cui dipendeva la penale rilevanza delle condotte ad oggetto i rifiuti pericolosi. Ciò aveva comportato l'apparente – e probabilmente non voluta - depenalizzazione della condotta consistente nel trasportare rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero nell'indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti riferiti al trasporto dei suddetto rifiuti pericolosi.

Con il D.Lgs. n. 121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe aver ora tentato di porre rimedio alla svista. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, inserendo il nuovo comma 2-bis nell'art. 39, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 258 nella previgente formulazione nei confronti dei soggetti od imprese di cui all'art. 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 del codice dell'ambiente e cioè quelli tenuti obbligatoriamente o facoltativamente ad iscriversi al SISTRI, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania e i soggetti previsti dalla disciplina RAEE.

Orbene, il richiamo operato dal comma 2-bis dell'art. 39, come novellato, ai soggetti così indicati, il riferimento agli obblighi dettati dall'art. 190 e 193 TUA ma, soprattutto, l'integrale e generico riferimento alle "relative sanzioni" previste dall'art. 258 "vecchio" testo (quindi, sia penali che amministrative), sembrerebbe voler determinare la (ri)penalizzazione delle condotte di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione e di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, descritte nel comma 4 dell'art. 258.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una (ri)penalizzazione, per così dire, "a tempo": il legislatore delegato, nel delimitare il campo di applicazione della norma transitoria, precisa infatti che l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 258 ante novella del 2010 si applica «fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».

Dopo l'entrata in vigore, a regime, della disciplina SISTRI le condotte non avrebbe ro dunque più rilevanza penale.

La norma di cui all'art. 2, D. Lgs. 16.7.2012, n. 109, ha, infine, introdotto nel D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 9 agosto 2012, la previsione dell'art. 25 *duodecies* relativa agli enti presso i quali siano impiegati lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno in Italia.

La disposizione è finalizzata a disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

A mente della stessa, *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"*.

La nuova fattispecie criminosa richiamata si configura anche laddove il permesso di soggiorno dell'addetto sia scaduto, o sia stato revocato o annullato o non ne sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Ai fini della punibilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fermi i presupposti testé illustrati, occorre anche che i lavoratori impiegati siano:

- irregolarmente occupati in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Importanti riforme sono avvenute anche con l'entrata in vigore della legge n. 190/2012.

Il nuovo articolo 2635 del Codice civile prevede la corruzione tra privati. Tale delitto è punito con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta illecita concerne, invece, il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Questi comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri.

Le modifiche introdotte hanno come obiettivo, anche alla luce delle indicazioni Ocse e Greco, una migliore precisazione delle condotte ora previste dall'articolo 317 del codice penale (punite con una pena da 4 a 12 anni) di modo anche da calibrarne il diverso disvalore. Si interviene pertanto sull'articolo 317 del codice penale per limitarlo alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva abbia determinato un effetto di costrizione nei confronti del privato da parte del pubblico ufficiale che, in virtù dei suoi poteri autoritativi, è in grado di determinare il metus publicae potestatis. La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima (12 anni).

Le condotte di induzione oggi previste dall'articolo 317 c.p. sono fatte confluire in una fattispecie denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità" (319 quater c.p.). In questo caso i soggetti attivi sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro (da un minimo di tre a un massimo di otto anni) è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una, sia pur limitata, pena (fino a tre anni).

Corruzione: Il sistema nel suo insieme, su questo punto, varia poco. Gli interventi normativi riguardano la sostituzione dell'attuale art. 318 c.p. relativo alla corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio con la nuova fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione" (pena da un minimo di 1 a un massimo di 5 anni) in grado di offrire copertura normativa sia alle ipotesi sopra menzionate, sia ai casi di corruzione relativa all'esercizio della funzione. Si prevedono poi aumenti di pena per i reati di Corruzione in atti giudiziari (la pena prevista per l'ipotesi base passa da tre-otto anni a quattro-dieci, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma dell'art. 319 ter si aumenta la pena minima da quattro a cinque anni), di Corruzione propria (da quattro a otto anni rispetto

agli attuali due-cinque), di Peculato (la pena minima passa da tre a quattro) e di Abuso di ufficio (dagli attuali sei mesi-tre anni si passa da uno a quattro anni).

Traffico di influenze e corruzione privata: Viene introdotto nel codice il delitto di Traffico di influenze illecite previsto dall'art. 346 bis c.p (da uno a tre anni di reclusione). Si intende così realizzare una tutela anticipata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, andando a sanzionare comportamenti eventualmente prodromici all'accordo corruttivo. La previsione contempla, in linea con le indicazioni sovranazionali, la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità, quanto di chi versa o promette con riferimento ad un atto contrario ai doveri dell'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio. La strategia di contrasto al fenomeno corruttivo è attuata attraverso un rafforzamento dell'attuale risposta penale rispetto a dazioni illecite nel settore privato. L'obiettivo è realizzato attraverso una revisione dell'attuale art. 2635 c.c. rubricato "Corruzione tra privati" (pena da uno a tre anni di reclusione). Le modifiche incidono anzitutto sulla platea degli autori, includendo tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Si procede d'ufficio nel caso in cui vi sia una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi (non più solo su querela di parte) e si prevede la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi. E ancora: l'art. 2635 c.c. viene inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi da o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza.

DA ultimo, sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto :

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Ancora, va ricordato l'art. 3 del d. lgs. n. 184/2021, che reca "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", e introduce i reati in materia di mezzi di pagamento diversi tra i contanti tra i presupposti per la responsabilità delle persone giuridiche. La norma, in particolare, inserisce un art. 25-octies.1 nel d. lgs. n. 231/2001, che configura tre diversi livelli di responsabilità dell'ente, a seconda di quale sia il reato presupposto: la forma più grave, prevista dal c. 1, lett. a), riguarda l'ipotesi di cui all'art. 493-ter; la seconda fattispecie, di cui al c. 2, lett. b), accomuna i reati di cui all'art. 493-quater e 640-ter c.p., nella versione aggravata sopra esposta; l'ipotesi meno grave, residuale, invece, riguarda la già citata fattispecie di "ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Sul versante sanzionatorio, significativo appare il fatto che la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote prevista per il caso di indebito utilizzo e falsificazione di mezzi di pagamento sia equivalente a quella prevista per l'illecito dell'ente derivante dalla commissione del reato di falsità in monete di cui all'art. 453 c.p.; i reati-base sono, infatti, puniti con sanzioni assai differenti, ma l'equiparazione della responsabilità dell'ente è chiaro indice del fatto che il legislatore valuta come egualmente gravi la falsificazione di monete e la contraffazione di strumenti di pagamento differenti, almeno quando operate all'interno di organizzazioni complesse.

Il c. 3 del nuovo art. 25-octies.1, poi, dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, d. lgs. 231/2001 all'ente che si renda responsabile di un illecito amministrativo derivante dalla commissione di un reato in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti; tale norma attua l'esplicita indicazione contenuta nell'art. 11 della direttiva, in base al quale alle persone giuridiche debbono essere imposte, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche varie forme di sanzioni interdittive.

Il 4 ottobre 2023 è stato convertito in legge – con modificazioni – il D.L. 105/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia, Covid e Ministero della Cultura” (il “**Decreto Giustizia**”), che apporta alcune rilevanti modifiche anche al D.Lgs. 231/2001 (il “**Decreto 231**”).

In particolare tra le novità si segnala l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto del Decreto 231 di tre nuove fattispecie: Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

01. Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

1.1 Le condotte penalmente rilevanti

Le due fattispecie criminose, ora confluite nell'art. 24 del Decreto 231, hanno a oggetto rispettivamente: condotte poste in essere con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte ad impedire o turbare le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni o ad allontanarne gli offerenti; e

condotte poste in essere con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

1.2 Sanzioni ex Decreto 231

I suddetti reati, di natura dolosa, sono dunque ora idonei a far scattare le sanzioni previste dal Decreto 231 anche nei confronti degli Enti (società, consorzi, ATI, etc.) nel cui interesse o a cui vantaggio siano stati commessi (o tentati) da parte di soggetti apicali o subordinati appartenenti agli Enti stessi.

La sanzione pecuniaria è stabilita nella misura fino a cinquecento quote.

Si applicheranno, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del Decreto 231 ovvero: (i) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e (iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti Pubblici), la commissione di tali reati potrà essere rilevante ai fini dell'esclusione dell'Ente dalle gare.

1.3 Prime considerazioni

Le due nuove ipotesi di reato richiederanno un'attenta analisi *ad hoc* nel contesto della valutazione dei rischi cd. 231 e un trattamento specifico nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto 231, con principi di controllo e di comportamento che non possono essere semplicemente e pedissequamente mutuati da quelli già adottati per la prevenzione dei reati presupposto già esistenti prima dell'approvazione del Decreto Giustizia. La condotta criminosa presa in esame dai due reati, infatti, presenta caratteristiche peculiari e deve essere oggetto di un esame a parte, tenendo conto di tutte le funzioni e attività aziendali che riguardano gare o bandi (incluse alcune fattispecie rilevanti ai fini del PNRR).

Va anche considerato che l'inclusione nel novero dei reati presupposto *ex* Decreto 231 proietta automaticamente le due fattispecie tra quelle potenzialmente oggetto di segnalazione *whistleblowing* e, di conseguenza, di indagine interna anche tenuto conto del diritto dei segnalanti di ricevere un riscontro in merito alle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi delle scelte effettuate.

02. Trasferimento fraudolento di valori

2.1 La condotta penalmente rilevante

La fattispecie del trasferimento fraudolento di valori è stata fatta rientrare nell'art. 25-*octies*.1 del Decreto 231 e punisce la condotta di chi attribuisca fittiziamente la titolarità o la disponibilità ad altri di denaro (o altri beni) al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

2.2 Sanzioni ex Decreto 231

Ai sensi del Decreto 231, l'Ente nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso il crimine da parte di un suo soggetto apicale o subordinato rischia una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, si applicano quelle previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231 ovvero: (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l'esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Anche in questo caso, il reato (anche nella forma del tentativo o nei casi di concorso) è suscettibile di *whistleblowing*, sia attraverso i canali interni dell'Ente, sia – in alcuni casi – all'ANAC o tramite divulgazione pubblica.

Si precisa infine che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44824 del 15 novembre 2012, ha stabilito che una società in fallimento è comunque soggetta alle sanzioni previste dal D.Lgs n. 231/2001. La decisione ha accolto il ricorso presentato dai pubblici ministeri avverso la dichiarazione di non luogo a procedere del Gup sulle sanzioni nei confronti di una società fallita. Solo con la cancellazione dal Registro delle imprese si determina l'estinzione della società e non anche con la dichiarazione di fallimento, che determina esclusivamente lo stato di scioglimento della società. I giudici hanno affermato che *“il fallimento della società non equivale alla morte del reo e quindi non determina l'estinzione della sanzione amministrativa prevista dal decreto 231”*. La procedura concorsuale non modifica soggettivamente l'ente, né il fallimento è un soggetto terzo, ma una procedura di gestione della crisi che continua ad essere soggetto passivo della sanzione.

* * * * *

1.1 L'adozione del “modello di organizzazione e di gestione” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) **l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli** nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ferma la possibilità di una delega in capo agli amministratori;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

* * * * *

2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI VILLAFORTE TENNIS

* * * * *

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.

Villaforte Tennis Coop. Soc. è una Società Sportiva dilettantistica che opera nell'ambito dell'attività sportiva, ma anche ericettiva, ricreativa e della ristorazione.

La struttura aziendale è semplice, l'organigramma non prevede una ricca stratificazione orizzontale quanto a ruoli, e la compagine di soci e lavoratori è ristretta.

L'amministrazione gestisce la società in modo preciso e documentato, e sono già presenti, al momento dell'adozione del presente modello, buone pratiche aziendali, ancorché non espressamente codificate.

L'adozione del modello, quindi, assume la finalità di definire, precisare e orientare l'attività, rendendo esplicito il fine di contenimento del rischi di commissione dei reati – presupposto che gli è proprio.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle **Aree a Rischio** (qui definite come le aree di attività di Villaforte Tennis nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati e degli illeciti di cui al Decreto) e la loro conseguente regolamentazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Villaforte Tennis nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, e che la commissione di tali illeciti può determinare conseguenze, sul piano sanzionatorio, anche per la Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Villaforte Tennis, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etico sociali cui Villaforte Tennis intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale, formalizzati nel Codice Etico contestualmente approvato;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- **l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;**
- la mappa delle Aree a Rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene sussistere la possibilità che siano commessi i reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione, anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dalla Società, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza, di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

* * * * *

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una "*Parte Generale*" e dalle seguenti singole "*Parti Speciali*" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale "A", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda parte, denominata Parte Speciale "B", trova applicazione per le tipologie di reati indicati all'art. 25-ter del Decreto ossia per i "Reati Societari".

La terza Parte Speciale "C" e la quinta Parte Speciale "E" sono relative rispettivamente ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti contro la personalità individuale.

La quarta Parte "D" si occupa dei reati transnazionali, la sesta Parte Speciale "F" riguarda i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La settima Parte Speciale “G” riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sia a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

L’ottava Parte Speciale “H” riguarda i delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

La nona Parte Speciale “I” riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies e T.U. n. 81 del 09 aprile 2008).

La decima parte speciale “M” riguarda i reati in materia ambientale, tra cui:

- la distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto;
- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili;
- l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- il traffico illecito di rifiuti;
- l’attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti;
- l’importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- l’inquinamento doloso;
- l’inquinamento colposo.

Infine, la Parte Speciale “N” riguarda i reati relativi all’impiego di lavoratori irregolari o sprovvisti di idoneo titolo di soggiorno o permanenza sul territorio italiano.

Si precisa che Villaforte Tennis , a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto necessario adottare le Parti Speciali relative ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

A tal fine giova sottolineare infatti che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati e applicati dalla Società sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

La Parte Speciale “L” riguarda i reati introdotti dalla legge n. 99/2009, ossia i delitti contro l’industria ed il commercio, nonché le violazioni in materia di proprietà intellettuale.

La parte Speciale “O”, infine, riguarda gli illeciti di natura tributaria.

La parte Speciale “P” riguarda le misure finalizzate alla prevenzione dei reati di frode sportiva ed illeciti relativi al gioco non autorizzato.

La parte speciale “Q” comprende le misure finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni, in ottemperanza alla riforma del diritto sportivo contenuta nel d.lgs. 39/2023. In tale parte speciale si è ritenuto di comprendere sia il codice di condotta, sia le misure organizzative, sia, infine, un codice etico con relativo sistema sanzionatorio. Tale scelta è dovuta al fatto che, data la collocazione centrale assunta dalle politiche antidiscriminatorie nell’economia globale della disciplina sportiva, si è ritenuta sussistente l’esigenza che la relativa parte speciale, ancorché incorporata nel modello organizzativo, fosse caratterizzata da una forte autonomia contenutistica.

Infine la parte speciale “R” riguarda i reati di razzismo e omofobia: si tratta di una disciplina che, pur precedente a quella relativa al diritto sportivo, assume rispetto ad essa caratteri di specialità e residualità, da cui la scelta di collocarla dopo.

E’ demandato al Consiglio di Amministrazione di Villaforte Tennis di integrare, fornendo all’Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie, il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto.

* * * * *

2.4 Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E’ rimessa alla responsabilità di Villaforte Tennis l’applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere.

A tal fine è attribuito all’Organismo di Vigilanza **di Villaforte Tennis il compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello** stesso secondo le procedure in esso descritte.

* * * * *

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Villaforte Tennis .

E’ peraltro riconosciuta all'Presidente del Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell’Organismo di Vigilanza, la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali ad esempio aggiornamenti normativi o cambiamento di ruoli o di funzioni.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente dall'Organismo di Vigilanza e, a cascata, dal Consiglio di Amministrazione a tutti gli esponenti aziendali.

Ogni modifica o integrazione del presente Modello dovrà necessariamente essere accompagnata da adeguate iniziative di carattere formativo idonee a rendere i destinatari del Modello consapevoli delle nuove procedure operative in essere.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, ed è stato deciso anche in considerazione della legge 183/2011 che l'organismo destinato ad assumere detto compito sarà composto da un solo membro individuato tra i componenti del Collegio sindacale, con riserva di procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni se ritenuto opportuno.

All'Organismo di Vigilanza di Villaforte Tennis è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare: sull'**osservanza delle prescrizioni** del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, sulla reale **efficacia ed effettiva capacità** del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, sull'**opportunità di aggiornamento** del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza di Villaforte Tennis il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al Consiglio di Amministrazione e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;

- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

Villaforte Tennis potrà inoltre istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

Potranno inoltre essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni o sub consulenti, a cui potranno essere fornite apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Villaforte Tennis sulla base del presente Modello organizzativo.

Tutti gli esponenti aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri esponenti aziendali hanno l'obbligo di esercitarle con la massima diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

Gli **Esponenti Aziendali** (in questo modello definiti come qualsiasi soggetto avente un rapporto diretto con la Società ossia i soci, i , i liquidatori, i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti ed i soci lavoratori) hanno il **dovere di segnalare** all'Organismo di Vigilanza, **eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di uno dei reati sopra indicati.**

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione le informazioni concernenti ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, ed in particolare:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Villaforte Tennis o suoi esponenti aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Villaforte Tennis nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione dei reati di cui al Decreto o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Anche i **Collaboratori Esterni** (in questo Modello definiti come qualsiasi persona, fisica o giuridica non dipendente di Villaforte Tennis né avente ruoli societari quali amministratore, sindaco, socio, che ha svolto, anche in via

indiretta, attività tecnica o professionale in favore della Società.) avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra.

Villaforte Tennis valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Villaforte Tennis non è tenuta a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Villaforte Tennis agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

* * * * *

4 LE SANZIONI DISCIPLINARI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

I comportamenti tenuti dai dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicato ai dipendenti di Villaforte Tennis .

In particolare, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto**, il dipendente che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

- 2) Incorre nel provvedimento della **multa** il dipendente che: violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.
- 3) Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il dipendente che: nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Villaforte Tennis, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.
- 4) Incorre nei provvedimenti del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto** il dipendente che: adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.
- 5) Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto** il dipendente che: adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla Legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, lo stesso è di competenza dell'Organismo di Vigilanza, che riferisce al Consiglio di Amministrazione il quale provvede all'irrogazione delle sanzioni.

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori (al momento non presenti nella Società) di Villaforte Tennis, l'Presidente del Consiglio di Amministrazione informerà l'intero Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

Per ciò che concerne l'attività dei Collaboratori Esterni, ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi di collaborazione professionale, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

* * * * *

5 VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche.

Annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio.

Periodicamente sarà invece verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica, verrà stipulato, ove ritenuto opportuno, un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Villaforte Tennis, che riferirà se necessario all'assemblea dei soci, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

* * * * *

6 MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, approvato contestualmente al Modello, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “*deontologia aziendale*” che Villaforte Tennis riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

7 LE SEGNALAZIONI

7.1. La disciplina del whistleblowing

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attua la Direttiva (UE) 2019/1937 e raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa alla protezione dei c.d. segnalanti, i.e. delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Si tratta di una disciplina molto complessa, che va applicata in via residuale, rispetto a specifiche normative di settore elencate nella parte II dell’allegato allo stesso D.Lgs.24/2023. In generale, la nuova normativa prevede 3 canali di segnalazione (interno, esterno e di divulgazione pubblica o di denuncia all’A.G.) da utilizzare in via progressiva e sussidiaria, sia nel settore pubblico che in quello privato. L’Ente che ha adottato il “MOG 231” può scegliere di affidare la gestione del canale di segnalazione interna:

- a. a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione (e.g. all’OdV),
- b. ovvero a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

la segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. La persona o l’ufficio interno ovvero il soggetto esterno, a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna devono svolgere le seguenti attività:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Ogni trattamento dei dati personali relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni deve essere disegnato ed eseguito dall'Ente che ha adottato il "MOG 231" applicando il GDPR o il D.Lgs.51/2018 in qualità di **"titolare del trattamento"**.

Come tale, l'Ente dovrà sempre eseguire una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. **DPIA**) e, contestualmente:

a. istruire ed autorizzare espressamente allo specifico trattamento – ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del GDPR e dell'articolo 2 quaterdecies del codice privacy – i dipendenti competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

b. disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto designandoli **"responsabili del trattamento"** ai sensi dell'articolo 28 GDPR o dell'articolo 18 del D.Lgs.51/2018.

In tale quadro i singoli membri dell'OdV risulteranno sempre e comunque soggetti **"autorizzati al trattamento"**, esecutori delle istruzioni dell'Ente **"titolare del trattamento"**, così espressamente qualificato dalla nuova normativa la quale, in tal modo, chiarisce che l'OdV, eventualmente chiamato a ricevere e gestire segnalazioni di whistleblowers, non potrà mai assumere il ruolo di **"titolare del trattamento"** come aveva ipotizzato il Garante della Privacy nel noto parere del 12 maggio 2020.

Gli interessati potranno esercitare i diritti privacy solo attraverso la mediazione del Garante, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 -undecies del Codice Privacy.

Le segnalazioni, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le informazioni sulle violazioni fornite dal Whistleblower possono essere utilizzate dall'Ente che ha adottato il MOG 231 solo per dare seguito alle segnalazioni stesse e non possono essere in alcun altro modo utilizzate o divulgate.

Sussiste l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

La normativa prevede anche un generale divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower, riportando una tassonomia (esemplificativa ma non esaustiva) delle stesse fattispecie ritorsive comprensive anche dei danni reputazionali e prevedendo anche l'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito

7.2. Dipartimenti e soggetti coinvolti

Gli uffici e le funzioni coinvolti nelle attività previste dalla presente procedura, in generale, e ove presenti, sono:

- Direzione Legale;
- Direzione Compliance;
- Direzione Risorse Umane;
- Direzione Internal Control/Audit;
- Organismo di Vigilanza (di seguito "**OdV**") istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 che possono effettuare segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

7.2.1. Soggetti apicali e soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Questa categoria di soggetti ha l'obbligo di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, e fondate su **elementi di fatto precisi e concordanti**, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente.

L'obbligo sussiste ogniqualvolta tali soggetti siano venuti a conoscenza delle condotte illecite in ragione delle funzioni svolte.

7.2.2. Altri soggetti

L'obbligo di segnalazione si estende anche a:

- lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi;
- i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
 - i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente.

Questi soggetti hanno l'obbligo di segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli organizzativi, **compresi i fondati sospetti**, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, **potrebbero essere commesse nell'Ente**, nonché gli elementi riguardanti condotte volte **ad occultare tali violazioni**.

Inoltre, dovranno essere segnalate violazioni delle disposizioni dell'Unione europea.

Tale obbligo sussiste, per i soggetti indicati, nel caso essi siano venuti a conoscenza delle condotte illecite nel contesto lavorativo dell'Ente.

7.3. Procedure e altri documenti correlati

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Codice Etico della Società;

7.4. Descrizione della procedura

a. Oggetto e requisiti della segnalazione

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società individua le modalità per trasmettere all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni riguardanti condotte che possano configurare la possibile commissione di illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o comunque di violazioni del Modello.

Al fine di facilitare le segnalazioni sono stati definiti i seguenti canali:

La Società potrebbe prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate¹, e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La segnalazione - anche quella non anonima - deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- i. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ii. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- iii. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- iv. gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- v. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- vi. ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinchè una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite il Software il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

7.5. Gestione delle segnalazioni

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- a.** *protocollazione e custodia;*
- b.** *istruttoria;*
- c.** *investigazione e comunicazione dell'esito;*
- d.** *Archiviazione.*

a. *Protocollazione e custodia*

Nel caso di comunicazioni cartacee o con altri mezzi, ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza, attraverso la sua segreteria, assegna al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- soggetto segnalante ;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Si può aggiungere - considerato il rischio che la modalità di trasmissione cartacea non garantisca la riservatezza del segnalante - istruzioni e modalità organizzative volte a proteggere la riservatezza (dov'è custodito il registro delle segnalazioni; chi vi ha accesso; come si assicura che vi ha accesso è stato istruito sul fatto che deve mantenere assoluto riserbo; con quale modalità si assicura che la documentazione sia inaccessibile a persone ulteriori (es. armadio chiuso a chiave, etc..))

b. Istruttoria

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine l'OdV si riunisce per valutare i contenuti effettuando un primo *screening* e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;
- laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata;
- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell'istruttoria.

c. Istruttoria e comunicazione dell'esito

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

Il soggetto incaricato dell'investigazione è l'Internal Control/Audit e/o consulenti esterni nominati ad hoc e/o _____.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni investigazione, il soggetto incaricato dell'investigazione prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, l'OdV procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, ne dà comunicazione al segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, l'OdV attiva i responsabili aziendali (HR o eventualmente Legal & Compliance) per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive.

Trasmette l'esito dell'istruttoria alla funzione HR per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

7.6. Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio della Segreteria dell'OdV, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 10 anni dalla data di chiusura delle attività.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

Villaforte Tennis ha adottato _____ le segnalazioni di cui al punto precedente.

Il portale è stato realizzato da un fornitore terzo selezionato tramite apposita procedura, ed è configurato per aderire a tutte le prescrizioni normative riportate nel punto precedente.

L'idoneità delle funzioni offerte dal portale adottato è stata verificata dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con l'ODV.

E vi si accede tramite l'indirizzo web ...; per effettuare le segnalazioni, si dovranno seguire le indicazioni contenute nella pagina iniziale, selezionando l'opzione prescelta e proseguendo secondo le fasi predeterminate.

Le comunicazioni verranno visionate e gestite secondo le indicazioni di cui al punto successivo; l'Ente darà a tutti i soggetti destinatari dell'obbligo di segnalazione di cui al punto 7.5. adeguata notizia tramite gli strumenti, anche telematici, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'ODV.

Potranno essere effettuate segnalazioni in forma orale, direttamente all'ODV o al membro all'interno dell'Organismo che dovesse essere scelto per tale specifica funzione, concordando tempi e modalità del colloquio tramite l'indirizzo email dell'Organismo, già noto.

7.7. Garanzie per chi effettua le segnalazioni

L'intero processo deve comunque garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del segnalante non anonimo, prevedendo:

- a. la tutela della riservatezza del segnalante;*
- b. il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.*

a. La tutela della riservatezza del segnalante

L'utilizzo del Software garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto solo l'OdV può accedere alla segnalazione.

In caso di segnalazioni effettuate tramite eventuali altre modalità, i destinatari, una volta ricevuta e protocollata la segnalazione, assegnano al soggetto segnalante uno specifico ID anonimo. A tutela della riservatezza del segnalante, l'ID sarà utilizzato in tutti i documenti e comunicazioni ufficiali nel corso dell'attività istruttoria.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

- se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;
- se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti:
 - il consenso del soggetto segnalante;
 - la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

b. Il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Il soggetto segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro che si ponga come forma di ritorsione nei confronti della segnalazione. Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve darne notizia circostanziata all'OdV della Società. Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire in giudizio nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti della Società – qualora la Società abbia partecipato attivamente alla discriminazione. Si tenga conto che, in tal caso, la legge prevede un'inversione dell'onere della prova e sarà, dunque, la Società a dover dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione.

7.8. Infrazione della procedura

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare della Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

8 PARTE SPECIALE "A"

8.1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, 'Decreto'), è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA'), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, 'IPS').

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen., il quale indica il 'pubblico ufficiale' in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata

dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.

I ‘pubblici poteri’ qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla ‘pubblica funzione amministrativa’.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell’attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. E’ un PU, in quanto svolge la ‘pubblica funzione legislativa’, dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell’attività dello iudicare, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la ‘pubblica funzione giudiziaria’ non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l’attività afferente l’amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla ‘pubblica funzione amministrativa’, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come ‘pubblici ufficiali’, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare ‘concessioni’ ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come ‘pubblici ufficiali’ tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un 'pubblico agente'. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei 'poteri' sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei sopra indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

8.1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

(art. 316-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

8.1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

(art. 316-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne

diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

8.1.3 Concussione

(art. 317 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Ferma restando la natura privatistica di Villaforte Tennis, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, la Società volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con la pubblica amministrazione.

In tali ambiti, l'ipotesi di reato di concussione potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente:

- (i) qualora Villaforte Tennis, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità, e
- (ii) nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale od un Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di Villaforte Tennis) concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

8.1.4 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio

(artt. 318-319 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ferma restando la natura privatistica di Villaforte Tennis, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, la Società volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con la pubblica amministrazione. In tale ambito, l'ipotesi di reato potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente:

- (i) qualora Villaforte Tennis riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio; e
- (ii) nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale od un Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di Villaforte Tennis) prometta o elargisca ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di fargli omettere, ritardare o compiere un atto d'ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

Si tenga presente che, per effetto della legge n. 190/2012, sono puniti ai sensi del d.lgs. 231/01 anche coloro i quali promettono denaro o altra utilità nell'interesse o a vantaggio della Società, in favore di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società private.

8.1.5 Circostanze aggravanti

(art. 319-bis cod. pen.).

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

8.1.6 Corruzione in atti giudiziari

(art. 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

8.1.7 Induzione indebita a dare o promettere utilità

(art. 319 *quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca reato più grave, quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando delle loro qualità o dei loro poteri, inducano qualcuno a dare o a promettere indebitamente a loro o ad un terzo denaro o altra utilità.

8.1.8 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

(art. 320 cod. pen)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

8.1.9 Pene per il corruttore

(art. 321 cod. pen)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen. si applichino anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

8.1.10 Istigazione alla corruzione

(art. 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a svolgere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

Tale reato può realizzarsi con rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati a:

- stipulazione e/o esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate o di evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi, utili allo svolgimento di attività tipiche della società ed anche strumentali.
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la salute, sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro e per la gestione di adempimenti;
- verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico elettromagnetico;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale;

- gestione degli accertamenti ed ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con organi di controllo o vigilanza, relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;

Art. 322, bis c.p.

Articolo 322, bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La norma in esame è stata voluta dalla Legge n. 300 del 2000 (articolo 3, comma I), estendendo alcuni illeciti commessi contro la Pubblica Amministrazione che, pur non rientrando nella sfera dell'Amministrazione italiana, si collegano con questa in virtù della loro posizione nell'ambito delle Comunità europee o in altri Stati membri dell'Unione Europea (o collegamenti internazionali). Per quanto riguarda la fattispecie di reato si rinvia a quanto detto in precedenza riguardanti le fattispecie tipicamente identiche esposte nella presente Parte Speciale.

Tale reato può realizzarsi per:

- stipulazione e/o esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici non nazionali, ai quali si perviene mediante procedure negoziate o di evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici non nazionali per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi utili allo svolgimento di attività tipiche della Villaforte Tennis
- gestione dei rapporti con organi di controllo o vigilanza non nazionali, relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere

8.1.11 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

(art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

8.1.12 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

(art. 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

8.1.13 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

(art. 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. è punibile a querela di parte.

8.1.14 Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Le condotte penalmente rilevanti

Le due fattispecie criminose, ora confluite nell'art. 24 del Decreto 231, hanno a oggetto rispettivamente:

- condotte poste in essere con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte ad impedire o turbare le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni o ad allontanarne gli offerenti;

- condotte poste in essere con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti volte a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Sanzioni ex Decreto 231

I suddetti reati, di natura dolosa, sono dunque ora idonei a far scattare le sanzioni previste dal Decreto 231 anche nei confronti degli Enti (società, consorzi, ATI, etc.) nel cui interesse o a cui vantaggio siano stati commessi (o tentati) da parte di soggetti apicali o subordinati appartenenti agli Enti stessi.

La sanzione pecuniaria è stabilita nella misura fino a cinquecento quote[1].

Si applicheranno, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del Decreto 231 ovvero: (i) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e (iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti Pubblici), la commissione di tali reati potrà essere rilevante ai fini dell'esclusione dell'Ente dalle gare.

Le due ipotesi di reato richiederanno un'attenta analisi ad hoc nel contesto della valutazione dei rischi cd. 231 e un trattamento specifico nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto 231, con principi di controllo e di comportamento che non possono essere semplicemente e pedissequamente mutuati da quelli già adottati per la prevenzione dei reati presupposto già esistenti prima dell'approvazione del Decreto Giustizia. La condotta criminosa presa in esame dai due reati, infatti, presenta caratteristiche peculiari e deve essere oggetto di un esame a parte, tenendo conto di tutte le funzioni e attività aziendali che riguardano gare o bandi (incluse alcune fattispecie rilevanti ai fini del PNRR).

Va anche considerato che l'inclusione nel novero dei reati presupposto ex Decreto 231 proietta automaticamente le due fattispecie tra quelle potenzialmente oggetto di segnalazione whistleblowing e, di conseguenza, di indagine interna anche tenuto conto del diritto dei segnalanti di ricevere un riscontro in merito alle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi delle scelte effettuate.

* * * * *

8.2 Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio, nonché con soggetti privati dai quali possano derivare indebite utilità comunque individuate (art. 2635 c.c. come modificato dalla l. 190/2012).

Si tenga presente che:

- Villaforte Tennis intrattiene occasionali rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici o con aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica (ad esempio per finanziamenti ricevuti, per attività che comportino il rilascio di concessioni, autorizzazioni, deleghe, dialogo con strumenti informatici ecc.);
- Villaforte Tennis non partecipa nè ha in programma di partecipare a gare o riceve appalti da Enti Pubblici, P.A. o da aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica;
- Villaforte Tennis è soggetta ad ispezioni periodiche da parte di Autorità pubbliche;
- Villaforte Tennis intrattiene rapporti di natura commerciale con soggetti terzi di natura privata.

* * * * *

8.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui al Decreto nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;

- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Villaforte Tennis . Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- porre in essere le condotte sopra elencate nei confronti dei soggetti individuati dalla normativa in materia di corruzione tra privati.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza di verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi dei Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

* * * * *

8.4 Aree a rischio indiretto

E' senz'altro consigliabile che il Modello, nelle sue linee di attuazione concreta, preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, o di corruzione tra privati, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva.

E'infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illeciti dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta dei collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale, nonché la nomina di consiglieri di amministrazione, soprattutto se senza deleghe, e di membri degli altri organi sociali: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte ad impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

L'attività di fatturazione deve seguire una procedura interna che implichi l'intervento e/o l'autorizzazione da almeno due soggetti, fatti salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione.

Nessuna fattura, con l'esclusione di quelle di importi esigui, ossia inferiori ad Euro 1.000,00, potrà essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista, e soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.

In casi di particolare urgenza, potranno essere seguite procedure più rapide di quelle ordinariamente seguite, che però non potranno mai superare il principio dell'intervento e del controllo di almeno due soggetti.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia, o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali deve darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE "B"

9.1 I reati societari

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

È bene precisare che la giurisprudenza e la dottrina più avveduta hanno chiarito che la normativa qui di seguito richiamata, con particolare riferimento alla tutela del capitale sociale, si applica anche alle Società Cooperative, dal momento che la variabilità del capitale medesimo non esclude la necessità di tutela – anche penalistica – delle ragioni dei creditori.

9.2 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

9.2.1 False comunicazioni sociali

(art. 2621 cod. civ.)

Il reato è tipicamente "*proprio*", per la realizzazione dell'illecito dunque è richiesta la qualifica soggettiva di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore, oltre che dai soggetti chiamati in causa dall'articolo 2369 c.c. ovvero a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, e a chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa.

Il fatto criminoso è realizzato dalla presentazione di relazione non veritiera di fatti materiali (le informazioni possono anche essere frutto di valutazioni); nella omissione di informazioni imposte *ex-lege*, in merito a

comunicazioni sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, ovvero:

- relazione degli amministratori e dei al bilancio (articoli c.c. 2428 e 2429 c.c.);
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433-bis c.c.);
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (articoli 2446 c.c. e 2447 c.c.);
- relazione al bilancio liquidazione e bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- bilancio di esercizio (art. 2423 c.c.);
- bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- bilanci straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze;
- comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.

Le comunicazioni false assumono rilievo penale, se le falsità e/o omissioni che incidono sul risultato economico di esercizio (generando una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5%) o sul patrimonio netto (determinando una variazione del patrimonio netto superiore al 1%) ovvero contengono valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura superiore al 10% di quella corretta; inoltre devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari alle quali sono rivolte. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, siamo in presenza di dolo, ovvero l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione.

Tale illecito può configurarsi nelle ipotesi di:

- esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società;
- figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravalutazione);
- figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
- omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

9.2.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

(art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla Legge

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla Legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i e i liquidatori.

9.2.3 Falso in prospetto

(art. 173-bis TUF)

Tale ipotesi di reato consiste nell' esporre false informazioni ovvero nell' occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell' offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell' ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi. Si precisa che deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti e che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

9.2.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

(art. 2624 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- (i) deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

(iii) il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Tale ipotesi di reato va distinta da quella indicata all'art. 174-bis TUF, introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*"Disposizione per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*) ed applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Tale ultima fattispecie, non indicata tra i reati di cui all'art. 25-ter del Decreto si differenzia infatti dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. in quanto:

- non è richiesta la consapevolezza della falsità della comunicazione in capo all'autore della condotta delittuosa;
- è richiesto un dolo meno qualificato, consistente solo nell'intento dell'agente di ingannare il destinatario e non anche di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- si configura unicamente come delitto.

Ai sensi dell'art. 2624 cod. civ., soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione.

Tuttavia, è ipotizzabile un concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei , o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

9.2.5 Impedito controllo

Articolo 2625 c.c. -

Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Il reato è tipicamente *"proprio"*, per la realizzazione dell'illecito dunque è richiesta la qualifica soggettiva di *"Amministratore"*; infatti l'articolo 2369 c.c. estende l'ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di Amministratore. Per la realizzazione dell'illecito occorre che si realizzi un occultamento di documenti oppure realizzare artifici idonei ad alterare in modo simulato o dissimulato la realtà esterna) al fine di ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci, ovvero ad organi di controllo interni (eventuale collegio sindacale) o esterni.

Occorre precisare che il rifiuto di informazione doverosa o in una falsa comunicazione non rientra nella fattispecie sopra elencata, ma nell'articolo 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) o 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

Per ciò che concerne l'attività di controllo questi sono quelli in capo ai (articolo 2403 c.c.) oppure ai revisori (di cui al punto precedente).

Quanto all'elemento soggettivo del reato, siamo in presenza di dolo, ovvero siamo in presenza di coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione mediante attività di occultamento (dolo generico o dolo eventuale). Tale reato può realizzarsi per:

- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci;
- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli altri organi sociali;
- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite alle società di revisione.

9.2.6 Omessa comunicazione del conflitto di interesse

(art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma 1 c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

* * * * *

9.3 Tutela penale del capitale sociale

9.3.1 Indebita restituzione dei conferimenti

(art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La Legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

9.3.2 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

(art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per Legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La Legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

9.3.3 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

(art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla Legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

9.3.4 Operazioni in pregiudizio dei creditori

(art. 2629 cod. civ.)

La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione e riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

- riduzione del capitale in caso di omissione nell'avviso di convocazione e dell'assemblea delle ragioni e modalità della riduzione;
- riduzione del capitale in violazione dei limiti ex articolo 2412 c.c. (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
- riduzione del capitale con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti;
- riduzione del capitale facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. articolo 2433, III c.c.: in caso di perdite non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente);
- riduzione del capitale allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate;
- riduzione del capitale con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesiva delle ragioni dei creditori);
- riduzione del capitale in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
- riduzione del capitale malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale);
- riduzione del capitale in presenza di autorizzazione del tribunale, ma senza prestazione di garanzia;
- fusione o scissione in assenza di iscrizione nel registro delle imprese;
- fusione o scissione eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o vi sia stato preventivo consenso o deposito preventivo o garanzia o ricorra ipotesi per cui la garanzia non è richiesta);
- fusione o scissione eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

9.3.5 Formazione fittizia del capitale

(art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

9.3.6 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

(art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il reato è perseguibile a querela della persona offesa ed il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

* * * * *

9.4 Tutela penale del regolare funzionamento della società

9.4.1 Illecita influenza sull'assemblea

(art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato può realizzarsi per:

- falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;
- ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;
- attribuzione di voto plurimo;
- computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
- pratica del c.d. scambio dei voti o "vendita" o "mercato" dei voti.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

* * * * *

9.5 Tutela penale contro le frodi

9.5.1 Aggiotaggio

(art. 2637 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

* * * * *

9.6 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

9.6.1 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza

(art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla Legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170-bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

* * * * *

9.7 Aree a rischio

Premesso che Villaforte Tennis é società cooperativa e pertanto non quotata, dotata di un collegio sindacale, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio in astratto risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

- a) la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti 1 e 2) relativi comunque alla Società;
- b) la predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse.
- c) il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione di Villaforte Tennis S.C.S su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, d'intesa con il Collegio Sindacale.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Consulenti Esterni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati societari di cui al Decreto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali ed i Consulenti Esterni, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi, che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore, ossia il Codice Etico ed ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed i **Consulenti Esterni**, tramite apposite **clausole contrattuali**, in relazione al tipo di rapporto in essere, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) **astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;**
- b) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) **tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di Legge e regolamentari**, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto **divieto** di:

- (i) **presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;**
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale, qualora fosse successivamente costituito;
- (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

- e) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla Legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale che, pur necessariamente variabile, è comunque oggetto della tutela penalistica prevista per le società di capitali, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per Legge essere distribuite;
 - (ii) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
 - (iii) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - (iv) ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.
- g) assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di Legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad esempio: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- (i) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- (ii) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- (iii) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza;

In attesa dell'adozione delle procedure per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ogni delega in merito é conferita al Consiglio di Amministrazione della Società.

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovrà essere osservato il seguente principio procedurale: **ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della società interessata, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte dell'Organismo di Vigilanza di Villaforte Tennis ;**

Nei contratti con i consulenti esterni ed eventuali partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari di cui al presente decreto sono i seguenti:

- **monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;**
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, se presenti, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Si tenga in ogni caso presente che:

- Villaforte Tennis non è quotata in borsa;
- Il consiglio di amministrazione è differente rispetto alla compagine dei soci;
- Non esistono Soci di minoranza o quote rilevanti di capitale in mano ad Enti o Aziende riconducibili all'area Pubblica;

10 PARTE SPECIALE "C"

10.1 I reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al Decreto.

10.2 Delitti previsti dal codice penale

10.2.1 Associazioni sovversive

(art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

10.2.2 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

(art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della Legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

10.2.3 Assistenza agli associati

(art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

10.2.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

(art. 270-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

10.2.5 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

(art. 270-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

10.2.6 Condotte con finalità di terrorismo

(art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

10.2.7 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

(art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

10.2.8 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

(art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

10.2.9 Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato

(art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del Codice Penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la Legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

10.2.10 Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione

(artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

10.2.11 Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

(artt. 306 e 307 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

* * * * *

10.3 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

* * * * *

10.4 Delitti con finalita' di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di new york del 9 dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale.

In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci.

* * * * *

10.5 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati dall'Organismo di Vigilanza e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Villaforte Tennis la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quater* del Decreto);
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;

- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, i cui nominativi siano contenuti nelle liste di cui all'Ufficio Italiano Cambi o controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- nel caso in cui Villaforte Tennis coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste dell'Ufficio Italiano Cambi o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, queste devono essere automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del Consiglio di Amministrazione;
- nel caso in cui a Villaforte Tennis vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dal Consiglio di Amministrazione. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;
- **nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati**

all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

In ogni caso, con riferimento ai paesi in “*black list*”, si precisa che Villaforte Tennis non intrattiene con essi rapporti contrattuali né commerciali di alcun tipo.

11 PARTE SPECIALE “D”

11.1 Principi di riferimento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n°231/01 parte speciale – reati transnazionali

I reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, ‘Enti’ e, singolarmente, ‘Ente’) per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Articolo 3 Legge n°146 del 2006 – Definizione Reato Transnazionale

Il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come ‘reato transnazionale’, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero

- sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod.pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod.pen.).

Art. 377-bis c.p.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato non è tipicamente "proprio", per la realizzazione dell'illecito dunque non è richiesta una qualifica soggettiva particolare essendo possibile il compimento dello stesso, da parte di chiunque produca pressioni nei confronti di un soggetto indagato o imputato

Pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Tutte le aree e funzioni aziendali.

Il rischio di verifica del reato è considerato minimo, alla luce della possibilità oggettiva che questa si verifichi all'interno della Società.

È individuato quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, in particolare delle prescrizioni generali contenute per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 378 c.p.

Articolo 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello di cui all'Art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il fatto.

Il reato non è tipicamente "proprio", per la realizzazione dell'illecito dunque non è richiesta una qualifica soggettiva particolare, essendo possibile il compimento dello stesso, da parte di chiunque tenti di favorire chi abbia commesso un fatto delittuoso, come corruzione o concussione.

Il reato potrebbe in futuro verificarsi nel caso in cui vi siano dette attività di indagini e qualcuno, volontariamente eluda le investigazioni o si sottragga ad esse; la fattispecie è diretta a tutte le aree e funzioni che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con organi giudiziari.

Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce della possibilità oggettiva che questa si verifichi all'interno della Società.

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione, l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, in particolare delle prescrizioni generali contenute per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 416 c.p., art. 416 bis c.p., Art. 291 quater T.U. DPR 43/73, Art 74 D.P.R. 309/90, Art 74 D.P.R. 309/90

Gli articoli sotto riportati (visti gli elementi caratteristici comuni), sono trattati in modo congiunto, in ordine alla fattispecie, ipotesi reato-presupposto, funzioni a rischio reato, considerazioni ed azione adottata.

Articolo 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

SE l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

SE le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il frutto, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 291 quater T.U. DPR 43/73 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilità per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74 D.P.R. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sono tutte fattispecie di particolare gravità, prevedono la commissione di reati ed illeciti in forma associata, in particolar modo gli ultimi tre articoli prevedono l'associazione di tipo mafioso, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. I reati di associazione in questi tre casi, sono circoscritti alla casistica esposta.

L'elemento soggettivo è il dolo, per la commissione dell'illecito è elemento caratteristico, il volere la condotta, vale a dire la consapevolezza di associarsi con altri soggetti per la commissione di taluni illeciti.

Il reato si può verificare nel momento in cui, avendo interessi in comune, ci si “associa” per la commissione di taluni illeciti.

Si tratta di reati che, punendo l’associazione, sono ipotizzabili in qualsiasi aerea o funzione aziendale.

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo, alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico.

11.2 Inosservanza delle sanzioni interdittive

(art. 23 d.lgs. 231/01)

Articolo 23 D.Lgs n°231/2001

Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell’ente nell’interesse del quale o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell’articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n°231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina infatti, l’ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D.Lgs. n°231 del 2001, trasgredisce agli obblighi che derivano a carico dell’Ente. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l’articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell’ente nell’interesse del quale è stato commesso il reato.

La fattispecie in oggetto, assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalle misura interdittiva irrogata.

Tale reato può realizzarsi ed essere oggetto di sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D.Lgs. n°231 del 2001, da qualunque soggetto che trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell’ente, per un vantaggio o nell’interesse di quest’ultima.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque in qualunque funzione aziendale.

12 PARTE SPECIALE "E"

12.1 Reati contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

12.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

(art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

12.1.2 Prostituzione minorile

(art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

12.1.3 Pornografia minorile

(art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

12.1.4 Detenzione di materiale pornografico

(art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

12.1.5 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

(art. 600-quinquies cod.pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

12.1.6 Tratta di persone

(art. 601 cod.pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

12.1.7 Acquisto e alienazione di schiavi

(art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen..

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

* * * * *

12.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

- gestione di attività operative da parte di Villaforte Tennis , anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali. Si precisa che per questa fattispecie il livello di rischio è ritenuto allo stato estremamente ridotto;
- in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e nel CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Villaforte Tennis la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di Legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano.

In caso di assunzione diretta di personale da parte di Villaforte Tennis, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.

Villaforte Tennis è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "*content filtering*").

Villaforte Tennis periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

Nel rispetto delle normative vigenti, Villaforte Tennis si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione dei reati sopra indicati attraverso il loro utilizzo.

13 PARTE SPECIALE "F"

13.1 Market abuse

La presente Parte Speciale "F" si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I-Bis, rubricato "*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*", capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-*sexies* del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa un milione e mezzo di euro).

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*sexies* del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

13.1.1 Abuso di informazioni privilegiate

(art. 184 TUF)

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averle apprese nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica (cd. *insiders* primari):

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nel primo punto.

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. *criminal insider* (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive* e la utilizzi a scopi speculativi).

13.1.2 Manipolazione del mercato

(art. 185 TUF)

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggio-taggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) (c.d. aggio-taggio negoziativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Sulla portata di tale reato per le società non quotate con riferimento al reato di aggio (art. 2637 cod. civ.) e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale "B".

La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. "doppio binario" per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I – *Bis*, capo III del TUF agli artt. 187 *bis* e 187 *ter*. Le prime saranno accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob.

La Società, con riferimento a tali ipotesi di illecito amministrativo ed in aggiunta alla responsabilità personale di chi ha compiuto l'illecito, potrà essere dichiarata responsabile in virtù di quanto previsto all'art. 187-*quinquies* TUF per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (sanzione che può arrivare fino a quindici milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) e di manipolazione del mercato (sanzione che può arrivare fino a venticinque milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo).

Anche in tal caso, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'articolo 187-*quinquies* del TUF non distingue, ai fini dell'onere della prova, il caso in cui l'autore del reato cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente sia un soggetto apicale o, invece, in posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio in capo alla persona giuridica.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF:

13.1.3 L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF)

La disposizione di cui all'art. 187–bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli *insiders* primari già punite come reato dall'art. 184 TUF (*"chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"*), sia quelle realizzate dagli *insiders* secondari (o *tippees*, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli *insiders* primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli *insiders* primari.

Si ricorda inoltre che l'ente sarà anche responsabile in solido nel pagamento di sanzioni amministrative con diritto di regresso (ex art. 195, co.9, TUF) nonché responsabile civilmente, in via sussidiaria, per il pagamento della multa e dell'ammenda in caso di insolvibilità della persona fisica condannata (ex art. 197 c.p.).

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

13.1.4 L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF).

La disposizione di cui all'art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o *"siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari"*, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano *"concretamente idonee"* ad alterare i prezzi).

Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto all'illecito penale e comprende:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostra di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato, sulla base delle valutazioni compiute dalla Consob ai sensi dell'articolo 40 (*"Criteri per l'ammissione delle prassi"*) del

Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito "il Regolamento Mercati").

* * * * *

13.2 Le informazioni privilegiate

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito il "*Regolamento Emittenti*").

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "*Informazioni Privilegiate*") di carattere preciso, nel senso che deve trattarsi di informazioni inerenti a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo di una società emittente titoli quotati nei mercati regolamentati italiani).

Deve inoltre trattarsi di informazioni specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;

Tali informazioni, inoltre, devono non ancora essere rese pubbliche ed essere concernenti, direttamente o indirettamente, ad uno o più emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o ad uno o più strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali (il riferimento riguarda sia le cd. *corporate information*, cioè le informazioni relative a fatti generati o provenienti dalla società emittente relativi, ad esempio, alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente, sia le cd. *market information*, cioè le informazioni relative a fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente).

Infine, devono essere *price sensitive* secondo l'investitore ragionevole, nel senso che deve trattarsi di un'informazione che, se resa pubblica, presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto dal TUF e dalla Consob per le società quotate.

La Consob, infatti, nell'ambito del Regolamento Emittenti conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I art. 114 e segg. del TUF ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti *price sensitive* da quest'ultimo previste.

In relazione a tali modifiche, la Consob, ha inoltre fornito indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di tali obblighi informativi.

* * * * *

13.3 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, poiché Villaforte Tennis non è società per azioni né è quotata in borsa, non sono previsti profili di rischi in quanto i reati sopra indicati non si applicano alla Società così come oggi attualmente strutturata.

Sono comunque stati inseriti nel Modello al fine di rendere edotti tutti gli esponenti aziendali dei comportamenti penalmente rilevanti qualora la Società decidesse, in futuro, di effettuare una trasformazione sociale e di quotarsi in borsa.

14 PARTE SPECIALE "G"

14.1 Reati di riciclaggio

La presente Parte Speciale "G" si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "*Decreto Antiriciclaggio*").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

14.1.1 Ricettazione

(art. 648 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

14.1.2 Riciclaggio

(art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

14.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Tale soglia di Euro 5.000 è stata nuovamente riportata ad Euro 12.500;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- 1) Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio: banche; poste italiane; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV);

- 2) I professionisti, tra i quali si indicano: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano: recupero di crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, Villaforte Tennis non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio (ma lo possono essere tutti i Collaboratori Esterni della Società); tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 *octies* del Decreto 231 ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*"), può pertanto applicarsi a Villaforte Tennis .

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni.

Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

14.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è prevista con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 €.

Qualora tuttavia l'azione criminosa consista nell'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni la pena prevista è della reclusione da uno a quattro anni con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 €.

In ogni caso si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 648 ter 1 cod. pen., reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 €, qualora il denaro, i beni o le altre utilità impiegate provengano da un delitto

commesso con le condizioni e le finalità di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 come convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 e successive modificazioni (delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi di un'associazione di stampo mafioso o al fine di agevolare l'attività di tali associazioni).

Al di fuori di tali previsioni non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento strettamente personale.

Le pene previste possono tuttavia essere aumentate qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o professionale.

Le pene è diminuita fino alla metà allorquando per coloro i quali si siano efficacemente adoperati per evitare che la condotta illecita sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen. fa sì che le disposizioni previste si applichino anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

14.1.5. Delitti in materia di pagamento con mezzi diversi dal contante

L'art. 3 del d.lgs.184/2021 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introducendo nel Decreto l'art. 25-octies 1, la cui numerazione vuole sottolineare lo stretto collegamento con i reati di riciclaggio previsti all'art. 25 octies. Il predetto decreto costituisce infatti l'atto di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che rappresentano una minaccia alla sicurezza in quanto possono essere fonti di entrate per la criminalità organizzata e quindi rendono possibili altre attività criminali come il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani. La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, il quale definisce come tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali», chiarendo ulteriormente che: i) per «dispositivo, oggetto o record protetto» si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta (per esempio mediante disegno, codice o firma); ii) la locuzione «mezzo di scambio digitale» indica «qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale», intendendosi quest'ultima come una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente». Tali definizioni riprendono sostanzialmente quelle proposte nella Direttiva (UE) 2019/71. In virtù del primo comma del art. 25-octies.1, la condanna dell'ente può discendere, oltre che dai delitti

ex artt. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti), anche dalla commissione di frode informatica (art. 640-ter c.p.), nella nuova ipotesi aggravata quando il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il comma 2 dell'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente, in quanto la norma dispone la sanzionabilità di ogni altro delitto contro la fede pubblica (Titolo VII c.p.), contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio (Titolo XIII c.p.) previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il Consip Internal 2 fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente. Tale disposto intende evidentemente responsabilizzare l'ente per tutti gli altri reati riguardanti gli «strumenti di pagamento diversi dai contanti» previsti dalla direttiva europea che a sua volta fa espresso riferimento al «furto o altra illecita appropriazione» degli strumenti materiali e all'«ottenimento illecito» di quelli immateriali; ipotesi queste che vanno sanzionate in quanto «preparano il terreno all'effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dal contante».

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)¹ Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose 1L'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 184/2021 ha disposto la modifica dell'art. 493-ter, rubrica e comma 1. Consip Internal 3 che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. L'articolo individua tre diverse tipologie di condotte: 1. la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza – da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri; 2. la seconda categoria di condotte include quelle di falsificazione e alterazione dei medesimi strumenti di pagamento; 3. infine, viene punito chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Si tratta in questi ultimi casi di un'azione che sotto il profilo logico e temporale è

distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale. Presupposto di queste tipologie di condotta è, infatti, la illecita provenienza della carta o degli altri documenti indicati dalla norma; ciò perché da sole tali condotte non sono caratterizzate da alcuna illiceità a differenza dell'utilizzo indebito o della falsificazione. Nel caso in cui le carte siano contraffatte o alterate l'illecita provenienza deriva direttamente dalla contraffazione o dalla alterazione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, tale reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui il dipendente della società cui è affidata la gestione della carta di credito aziendale, ma non ne è il titolare qualificato, la utilizzi indebitamente per un profitto personale arrecando un danno all'ente; laddove invece l'uso indebito fosse ascrivibile al titolare della carta di credito, si potrà configurare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e non quello di indebito utilizzo di carta di credito. Diverso invece è il caso in cui l'uso indebito – o addirittura la falsificazione – vengano effettuati nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza, ipotesi che, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnicocostruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Tale fattispecie richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., richiamati nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001). Tuttavia, considerando il dettato della norma in esame, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza.

14.1.6 Trasferimento Fraudolento di Valori

La fattispecie del trasferimento fraudolento di valori è stata fatta rientrare nell'art. 25-octies.1 del Decreto 231 e punisce la condotta di chi attribuisca fittiziamente la titolarità o la disponibilità ad altri di denaro (o altri beni) al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Sanzioni ex Decreto 231

Ai sensi del Decreto 231, l'Ente nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso il crimine da parte di un suo soggetto apicale o subordinato rischia una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, si applicano quelle previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231 ovvero: (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività, (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, (iii) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, e (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Anche in questo caso, il reato (anche nella forma del tentativo o nei casi di concorso) è suscettibile di whistleblowing, sia attraverso i canali interni dell'Ente, sia – in alcuni casi – all'ANAC o tramite divulgazione pubblica.

14.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, dell'attività;
- flussi finanziari in entrata;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Organismo di Vigilanza di Villaforte Tennis al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e, se ritenuto opportuno, di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, consulenti e partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla

stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nel Codice Etico.

Ai Consulenti Esterni e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i consulenti e i partner, tramite apposite **clausole contrattuali**, in relazione al tipo di rapporto in essere con Villaforte Tennis, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- **effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.**

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

- **verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;**
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi di *joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.);
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 12.500.

I compiti di vigilanza del Consiglio di Amministrazione in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate (sopra riportate) relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

Ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list di cui alla parte speciale "D"

15 PARTE SPECIALE "H"

15.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24 bis del Decreto ex art. 7, comma 1 Legge 18 Marzo 2008 n. 48.

15.1.1 Documenti informatici

Articolo 491-bis c.p. -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

15.1.2 Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

Articolo 495-bis c.p. -

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

15.1.3 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615 *ter* c.p. -

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

15.1.4 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615 *quater* c.p. -

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

15.1.5 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 615 *quinquies* c.p. -

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

15.1.6 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617 *quater* c.p. -

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

15.1.7 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617 *sexies* c.p. -

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

15.1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635 *bis* c.p. -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

15.1.9 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635 *ter* c.p. -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

15.1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635 *quater* c.p. -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

15.1.11 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 635 *quinquies* c.p. -

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

15.1.12 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 640 quinquies -

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla Legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

15.2 Aree a rischio

In relazione a ciascuna tipologia di reati informatici e trattamenti illeciti dei dati descritti, qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, *database*, piattaforme e strutture informatiche in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

Villaforte Tennis tuttavia si impegna a che la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (*Information Technology*) sia svolta con particolare attenzione e in base ad una apposita procedura interna.

Nei contratti con parti terze sarà contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte delle stesse delle norme di cui alla presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, le macro aree di attività a rischio sono le seguenti:

- Sistemi informativi di gestione aziendale quali servizi applicativi finanziario gestionali ed elaborazione delle informazioni di carattere finanziario gestionale;
- Sistemi informativi di supporto alla produzione comprensivi di servizio di accesso informatico dei clienti, servizi di trasferimento ed elaborazione dati.

Per tutto ciò che concerne la gestione della parte informatica dell'attività di Villaforte Tennis , ivi comprese le procedure di sicurezza e di prevenzione dei reati di cui al d.lgs n. 231/01, ci si richiama integralmente al Documento Programmatico sulla Sicurezza previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

16 PARTE SPECIALE "I"

16.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Articolo 25 septies e T.U. n. 81 del 09 aprile 2008

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito ad alcune considerazioni in riferimento ai reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25 *septies* del Decreto e riferiti al T.U. n. 81/2008.

L'articolo 30 del suddetto T.U. 81/2008 contiene una norma innovativa in quanto indica i requisiti del Modello di Organizzazione e di gestione idoneo a scongiurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il suddetto articolo prevede ora che il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico strutturali di Legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di Legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I reati di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche 'Decreto'), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche 'TU').

17 PARTE SPECIALE "L"

17.1 Reati contro l'industria ed il commercio, nonche' in materia di proprieta' intellettuale

A seguito delle modifiche apportate dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94 edalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 sono stati inseriti nuovi reati per iquali si applica la 231/01:

- REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE:

- Articolo 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615–quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 615–quinqüies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Più fattispecie contemplate dalla presente parte speciale, ricomprendono i delitti direttamente riferibili alla violazione, in presenza di volontà di commettere l'illecito (dolo). I principi generali di controllo posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate sono:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di:
- gestione di un processo e di controllo dello stesso;
- progettazione ed esercizio;

- acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- poteri autorizzativi e di firma devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile "ex-post", anche tramite appositi supporti documentali ed in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- Tale reato può realizzarsi nell'ambito di attività di:
 - alterazione documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
 - accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
 - accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
 - detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei;
 - accedere a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
 - svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico e telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Tutti coloro che potenzialmente possono accedere o accedono a strumenti informatici sono soggetti a queste disposizioni.

Con la Legge n°48 del 2008, si estendono i cd *"Delitti informatici"* anche per illeciti non direttamente riferibili ad i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed accesso ai loro strumenti informativi (in un primo momento i reati erano direttamente riferibili solo a questi casi).

È individuato quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali indicate nei documenti in materia di *"Trattamento Dati"*, oltre che ad una attenta e scrupolosa applicazione del Sistema Sanzionatorio.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

- art. 171 L n. 633/41 "Riproduzione abusiva di un'opera d'ingegno protetta"

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] (48/b);
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- art. 171 bis L n. 633/41 "Duplicazione abusiva di programmi"

Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000

se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

1. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.

- art. 171 ter L n. 633/41 "Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo"

171-ter. 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

- a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
- b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
- c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.

3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

Art. 171-quater: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

- a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
- b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Sono stati inoltre aggiunti:

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17.2 Aree di rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;

3. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
4. utilizzo di software e banche dati;
5. gestione dei contenuti del sito Internet.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Villaforte Tennis al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

17.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari di Villaforte Tennis .

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Villaforte Tennis , a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, se presenti in azienda per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. Information Security Policy – Indirizzi Strategici;
3. Controllo degli accessi logici alle risorse informative;
4. La sicurezza nel ciclo di vita dei sistemi;

5. Information Risk Management dei sistemi informativi
6. Information Security Policy – Indirizzi Specifici – Attuazione Information Security Framework;
7. Istruzione operativa "Controllo Accessi" (IO410SA);
8. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Villaforte Tennis in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - uso accettabile delle risorse informatiche;
 - controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
 - gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni e reazione ai medesimi;
 - sicurezza della rete e delle comunicazioni.

Con riguardo alla documentazione di cui ai punti 2 e 3., si sottolinea come Villaforte Tennis abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o di distruzione delle risorse informatiche.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, Villaforte Tennis ha adottato un approccio strutturato che si fonda in primo luogo sul documento “Information Security Policy – Indirizzi Strategici”, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza, che fissa tra l’altro gli obiettivi di sicurezza di Villaforte Tennis, da sviluppare e perseguire attraverso uno schema omogeneo ed organico di documenti organizzativi ispirato alle *best practice* internazionali ed in particolare alle “aree di controllo” dello standard ISO/IEC 27000 e del NIST 800.

L’insieme organico di tali documenti, che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui gli Esponenti Aziendali nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega a Villaforte Tennis devono conformarsi, deve regolamentare rispettivamente:

- governo della sicurezza delle informazioni (relativo ad esempio, alla determinazione dei Piani di Sicurezza dei sistemi informativi, alla segnalazione ed alla risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);
- controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi ad esempio alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, database, etc.);
- controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in relazione all'uso accettabile delle risorse informative, alla gestione dei diritti di accesso alle risorse, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 -bis 25-nonies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Villaforte Tennis , la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da Villaforte Tennis , dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle policy, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo.

In particolare, è vietato:

- 1) connettere ai sistemi informatici di Villaforte Tennis , personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- 2) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che

- a) disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 3) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 4) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- 5) ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Villaforte Tennis ;
- 6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Villaforte Tennis le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- 8) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 9) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 10) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 11) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

- 12) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Villaforte Tennis , i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- 13) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- 14) lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- 15) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Villaforte Tennis si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;
- 2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 3) definire nell'ambito del Codice Etico e delle policy di Information Security i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software e delle banche dati;
- 4) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

- 5) informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- 6) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- 7) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- 8) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 9) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- 10) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Villaforte Tennis e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- 11) informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- 12) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare, in presenza di accordi sindacali, presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- 13) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Villaforte Tennis , di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Villaforte Tennis ;

- 14) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Villaforte Tennis , possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- 15) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 16) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 17) provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- 18) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Per ciò che specificamente attiene i controlli aziendali, Villaforte Tennis istituisce, nell'ambito della Direzione Sicurezza Aziendale, della Funzione Security Operations Center (SOC) con il compito di:

- monitorare centralmente in tempo reale, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa delle varie piattaforme ICT (sistemi e reti) di processo e gestionali, attraverso strumenti diagnostici e coordinare le relative azioni di gestione;
- monitorare centralmente in tempo reale i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;

- gestire il processo di identificazione ed autorizzazione all'accesso alle risorse ICT aziendali;
- gestire i processi/procedure di escalation interne ed esterne in occasione di situazioni di emergenza e/o crisi, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili interessate;
- svolgere analisi di vulnerabilità;
- produrre report a supporto del vertice aziendale;
- sovrintendere ai sistemi di protezione attiva e passiva delle risorse umane e materiali di Villaforte Tennis.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 -bis e 25-nonies del Decreto sono i seguenti: o svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Villaforte Tennis eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici e/o sui Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico; o proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il responsabile della sicurezza aziendale, il direttore acquisti e il direttore delle relazioni esterne e comunicazione;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Villaforte Tennis istituisce flussi informativi dal Security Operations Center e/o dalle funzioni aziendali coinvolte nel coordinamento del Security Operations Center nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

18 PARTE SPECIALE "M"

18.1 Reati in materia ambientale

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante " Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il provvedimento, composto da cinque articoli, entrerà in vigore il 16 agosto 2011.

Il "ritardato" recepimento della direttiva 2008/99/CE

Con la pubblicazione del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

L'intervento del legislatore italiano arriva, però, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.

L'obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell'Unione per violazione dell'art.

47 T.U.E., in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del trattato CE (primo pilastro) e non del Trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Ne era dunque seguita la direttiva 2008/99/CE, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L'art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell'art. 1 della l. n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato ex lege al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell'emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all'art. 76 Cost.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare.

Com'è noto, infatti, in riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all'Italia il mancato recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i. 2011/0207), sia della

direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216). Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l'esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

I due nuovi "ecoreati"

Venendo, in particolare, ai contenuti del d.lgs. n. 121/2011, già la Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato dal Governo, sottolineava che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente "potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo".

Ciò rappresenta, a ben vedere, un primo limite del testo di recepimento, posto che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l'adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l'intera materia dei reati ambientali.

Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall'entità della pene previste dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità.

Ciò spiega, conclusivamente, la ragione per la quale, in relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato abbia ritenuto necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo proprio le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Il nuovo **art. 727-bis c.p.** punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'**art. 733-bis c.p.** punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non

inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

Sia la prima che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi che possono essere, in sede di primo commento, semplicemente enunciati con riserva di ulteriori approfondimenti.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727-bis c.p., anzitutto, più che le condotte oggetto di sanzione penale, il problema per l'interprete è quello di individuare cosa di intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, è ben vero che l'art. 733-bis c.p. contiene al comma 2 (collocazione sistematica singolare, visto che sarebbe stato più logico inserire questo comma nell'art. 727-bis c.p., cui il testo si riferisce, anziché nell'art. 733-bis c.p., riguardante fattispecie penale diversa) la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". L'ausilio è però limitato, poiché l'interprete è comunque costretto a consultare (secondo la consueta tecnica del rinvio che rende poco intelligibili le norme), il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. In particolare, il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'inciso, introducendo un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE. E' agevole sin d'ora rendersi conto di quanti e quali problemi si porranno in sede applicativa nel momento in cui occorrerà riempire di contenuti l'aggettivo "trascurabile", riferito alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie: sul punto il ruolo della giurisprudenza, in specie della Cassazione, sarà fondamentale per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito, correndosi il rischio, altrimenti, di affidare al personale gusto del singolo giudice la valutazione contenutistica della "trascurabilità".

Analoghi problemi si porranno con riferimento alla fattispecie dell'art. 733-bis c.p.

Il problema di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale è stato affrontato di sfuggita dal legislatore delegato. Del tutto insufficiente, infatti, è quanto previsto dal comma 3, secondo cui "Ai fini

dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE". Anche in questo caso, infatti, l'interprete dovrà prendersi la briga di consultare le direttive richiamate per scoprire di cosa si tratta.

Nella definizione originariamente elaborata di habitat, il concetto era riferito alle "condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno della specie, o comunità" (Frederic E. Clements - Victor E. Shelford, *Bio-Ecology*, John Wiley & Sons, New York, 1939). Giuridicamente, invece, il concetto è diverso.

Per quanto concerne la normativa italiana, cui deve fare riferimento l'interprete nell'opera di determinazione della fattispecie incriminatrice dell'art. 733-bis cod. pen., il richiamo è alle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

L'estensione della responsabilità degli enti (D.lgs. n. 231/2001) ad "alcuni" reati ambientali

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d. lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito. È stato così inserito all'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Le sanzioni a carico dell'Ente

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal d. lgs. n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 2) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 5) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D'A., in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

La **sanzione pecuniaria** è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Le ulteriori modifiche al TUA ed alle sanzioni "SISTRI"

Infine, con disposizioni del tutto estranee alla natura del decreto di recepimento, il legislatore ha colto l'occasione per introdurre modifiche al TUA ed al SITRI, limitatamente al regime sanzionatorio.

Per quanto concerne il **T.U.A.** (d.lgs. n. 152/06), al di là di modifiche di coordinamento (modifica dell'art. 6, comma 17, T.U.A. e dell'art. 260-ter, comma 1), si segnala, in particolare, l'inserimento da parte dell'art. 3 del d.lgs. n. 121/2011 di due nuovi commi all'articolo 260-bis:

- a) **9-bis.** «Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»;
- b) **9-ter.** «Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie».

Inoltre, l'art. 4 del d.lgs. n. 152/06, al comma 1, lett. b), modifica l'art. 190 T.U.A. riguardante i registri di carico e scarico, inserendo il **nuovo comma 1-bis** che **esclude dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico:**

- 1) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8;
- 2) le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).

Quanto al regime **SISTRI**, invece, l'art. 4 del d.lgs. n. 121/2011 modifica la disciplina transitoria dettata dall'art. 39 del d.lgs. n. 205/2010 (c.d. quarto correttivo al T.U.A.), prevedendo l'applicazione gradata della sanzioni amministrative nel primo periodo di applicazione, stabilendo che i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- a) con una sanzione pari al **5 %** dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;
- b) con una sanzione pari al **50 %** dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo c.s. indicato.

Inoltre, si stabilisce (nuovo comma 2-quater dell'art. 39) che le sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9 T.U.A. sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

- a) a **1/10** per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, e successive modificazioni;
- b) a **1/5** per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

La (ri)penalizzazione "a tempo" del trasporto di rifiuti pericolosi senza F.I.R. o con F.I.R. contenente dati incompleti od inesatti

Infine, non meno importante perché rileva sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto penale, è la modifica introdotta dall'art. 39, commi 2-bis e 2-ter, T.U.A.

Il D.Lgs. n. 205/2010, come si ricorderà, modificando l'art. 258 T.U.A. aveva sorprendentemente soppresso l'inciso, contenuto nel previgente comma 4 dell'art. 258 da cui dipendeva la penale rilevanza delle condotte ad oggetto i rifiuti pericolosi. Ciò aveva comportato l'apparente – e probabilmente non voluta - depenalizzazione della condotta consistente nel trasportare rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero nell'indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti riferiti al trasporto dei suddetti rifiuti pericolosi.

Con il D.Lgs. n. 121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe aver ora tentato di porre rimedio alla svista. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, inserendo il nuovo comma 2-bis nell'art. 39, prevede

l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 258 nella previgente formulazione nei confronti dei soggetti od imprese di cui all'art. 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 del codice dell'ambiente e cioè quelli tenuti obbligatoriamente o facoltativamente ad iscriversi al SISTRI, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania e i soggetti previsti dalla disciplina RAEE.

Orbene, il richiamo operato dal comma 2-bis dell'art. 39, come novellato, ai soggetti così indicati, il riferimento agli obblighi dettati dall'art. 190 e 193 TUA ma, soprattutto, l'integrale e generico riferimento alle "relative sanzioni" previste dall'art. 258 "vecchio" testo (quindi, sia penali che amministrative), sembrerebbe voler determinare la (ri)penalizzazione delle condotte di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione e di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, descritte nel comma 4 dell'art. 258.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una (ri)penalizzazione, per così dire, "a tempo": il legislatore delegato, nel delimitare il campo di applicazione della norma transitoria, precisa infatti che l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 258 ante novella del 2010 si applica «fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».

Dopo l'entrata in vigore, a regime, della disciplina SISTRI le condotte non avrebbero dunque più rilevanza penale.

18.2 Aree di rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, tutte quelle che comportano, anche solo potenzialmente:

- L'esercizio di una attività industriale ad alto impatto ambientale
- Lo Scarico di acque reflue industriali, e/o lo scarico di acque reflue industriali inquinanti
- La gestione dei servizi idrici integrati, quando richiedano il trattamento delle acque reflue
- Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia
- L'utilizzo di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni, finalizzati all'importazione o alla vendita di specie animali e vegetali in via di estinzione
- L'Inquinamento doloso e colposo dei mari
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Villaforte Tennis al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

18.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari di Villaforte Tennis .

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Villaforte Tennis , a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati ambientali

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella documentazione relativa alla certificazione ambientale.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla normativa vigente in materia ambientale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui trattasi. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Villaforte Tennis eventuali azioni migliorative o modifiche

- qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati ambientali, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il responsabile della sicurezza aziendale, nonché in caso di servizi od attività prestate al di fuori del perimetro produttivo aziendale, i responsabili di cantiere, o comunque i soggetti deputati al controllo ed alla verifica della sussistenza dei requisiti in materia ambientale;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

19 PARTE SPECIALE "N"

19.1 Reati in materia di impiego irregolare di lavoratori

La norma di cui all'art. 2, D. Lgs. 16.7.2012, n. 109, ha, introdotto nel D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 9 agosto 2012, la previsione dell'art. 25 *duodecies* relativa agli enti presso i quali siano impiegati lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno in Italia.

La disposizione è finalizzata a disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

A mente della stessa, *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"*.

Questo il testo della norma:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art. 12, cui viene fatto espresso richiamo, prescrive quanto segue:

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La nuova fattispecie criminosa richiamata si configura anche laddove il permesso di soggiorno dell'addetto sia scaduto, o sia stato revocato o annullato o non ne sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Ai fini della punibilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fermi i presupposti testé illustrati, occorre quindi anche che i lavoratori impiegati siano:

- irregolarmente occupati in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

19.2 Aree a rischio

In quadrata la fattispecie, le aree a rischio ai fini dell'applicazione della presente parte speciale sono individuabili in quelle funzioni aziendali che hanno quale ruolo quello di selezionare il personale e stipulare i contratti di lavoro.

In particolare, si fa riferimento a:

- Ufficio Gestione del Personale, o Ufficio Risorse umane, se presenti;
- Organismi dirigenziali qualificabili come datore di lavoro, ossia Consiglio di Amministrazione o soggetto da questo appositamente delegato.

19.3 Destinatari e principi di comportamento

Destinatari della presente parte speciale sono gli Esponenti aziendali i quali svolgano la propria attività nelle aree a rischio.

A costoro è fatto espresso obbligo di:

- Verificare la nazionalità di ogni potenziale dipendente o collaboratore prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro, di qualunque natura o tipologia, ivi inclusi i periodi di prova;
- Verificare la regolarità della documentazione dei potenziali dipendenti o collaboratori, in relazione al titolo di permanenza e lavoro sul territorio nazionale;
- Effettuare, in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, verifiche periodiche al fine di monitorare la permanente validità dei permessi di soggiorno e di lavoro.

È inoltre fatto espresso divieto:

- di procedere all'assunzione o comunque alla stipula di qualunque forma di contratto di lavoro o collaborazione senza aver proceduto ai controlli sopra elencati;
- in generale, di procedere all'assunzione di dipendenti o collaboratori o alla stipula di qualunque tipologia di contratto di lavoro o collaborazione in presenza di irregolarità nella posizione del soggetto da inserire, con riferimento al titolo di permanenza nel territorio dello Stato.

Considerata l'attività svolta da Villaforte Tennis , e valutate le informazioni apprese in sede di colloqui ed esame della documentazione, si è rilevato che i rischi in materia di reati ambientali sussistono solo con riferimento alle procedure di smaltimento dei rifiuti speciali come individuati dalla normativa vigente, nonché allo smaltimento degli oli esausti.

Per questi casi si demanda all'ODV o ai soggetti da esso delegati, purché in possesso di idonee qualifiche tecniche, le valutazioni del caso ed in particolare la sorveglianza dei soggetti esterni incaricati dello smaltimento dei rifiuti sopra menzionati e la vigilanza circa il rispetto da parte degli stessi della normativa applicabile.

20 PARTE SPECIALE "O"

20.1 Delitti tributari

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce a delitti tributari. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

20.2 Ipotesi di reato

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74) (ultime modificazioni con Dl. 26 ottobre 2019, n. 124)

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art.3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74) (ultime modificazioni con Dl. 26 ottobre 2019, n. 124)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

Dichiarazione infedele (Art. 4. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art. 5. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74) (ultime modificazioni con Dl. 26 ottobre 2019, n. 124)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74) (ultime modificazioni con Dl. 26 ottobre 2019, n. 124)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

[Indebita compensazione (Art. 10-quater. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Individuazione delle attività a rischio

Tenuto conto dell'operatività della Cooperativa costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- Gestione adempimenti fiscali e tributari

Presidi organizzativi a mitigazione dei rischi reato

I presidi organizzativi posti in essere da Cooperativa Villaforte Tennis che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

- Procedura informatica di supporto per tenuta scritture contabili
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale
- Controlli da parte del soggetto incaricato del controllo contabile
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali
- Ricorso a professionisti esterni per la certificazione di crediti di imposta da utilizzare in compensazione in sede di versamento periodico delle imposte.

21 PARTE SPECIALE "P": REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO

ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 QUATERDECIES DEL D. LGS. 231/2001

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espreso richiamo alla disciplina vigente, contenuta negli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

- Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

- Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

- Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – (Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

- Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione con la

reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

- Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
- Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge

20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
- 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
- 4 quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25-quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall'art. 4 del DDL, anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989,

n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

1. Gestione Relazioni esterne, attività di promozione istituzionale:
 - a) richieste di utilizzo da parte di privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, di locali e spazi aziendali allo scopo di tenere al loro interno attività di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici, anche occasionali e/o accessorie ad altre finalità ed ancorché legali;
 - b) iniziative di sponsorizzazione e di beneficenza a favore di organismi coinvolti in attività criminose della fattispecie;
2. Organizzazione diretta e partecipazione a eventi
 - a) Organizzazione di eventi sportivi all'interno e o all'esterno di percorsi competitivo organizzati, con o senza attribuzione di punti per classifiche locali o nazionali, con o senza individuazione di giudici, arbitri e altro personale di servizio;
 - b) Partecipazione della Società o di atleti tesserati ad eventi agonistici presso altre strutture

1 IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- Divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- Divieto di stipulare contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- Ai Destinatari è fatto inoltre espresso divieto di:
 - offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ad alcuno dei partecipanti ad una competizione sportiva per falsarne il risultato;
 - compiere altri atti fraudolenti allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale svolgimento della competizione.
-

22 PARTE SPECIALE "Q" : CODICE DI CONDOTTA, ORGANIZZAZIONE DELL'Attività SPORTIVA E POLITICHE DI SAFEGUARDING

22.1 Le misure di contrasto alle discriminazioni e le politiche di safeguarding

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli istruttori, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, i lavoratori ed i volontari.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli allievi affiliati alla ASD

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione. Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata al Responsabile Safeguarding nominato dalla ASD e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonimento verbale fino alla cessazione della collaborazione.

La SSD Villaforte Tennis si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i tesserati, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Il seguente codice di condotta stabilisce le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività della SSD

1. Nessuno escluso:

- Rispettiamo la dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività della ASD sportiva, senza discriminazioni di alcun genere.
- Trattiamo tutti con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando linguaggio offensivo, comportamenti intimidatorioabusivi.
- Creiamo attività tese a promuovere l'inclusione attraverso lo sport.

2. Sensibilizzazione, Sicurezza e Benessere:

- Garantiamo a tutti i soggetti che operano nella SSD di avere ben chiari i concetti di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- Mettiamo al primo posto la sicurezza e il benessere di tutti i tesserati, specie se minori, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi forma di danno.
- Rispettiamo i diritti e le opinioni degli altri, fornendo un ambiente in cui ci si senta liberi di esprimere preoccupazioni o segnalare comportamenti inappropriati.

3. Comportamenti non verbali:

- Chiediamo a tutti i lavoratori sportivi e volontari della SSD di tenere comportamenti professionali ed appropriati ed inoltre, in tutte le interazioni con i tesserati, di evitare qualsiasi forma di contatto fisico inappropriato. Garantiamo che tutti i comportamenti inappropriati siano tempestivamente interrotti e che si propenda immediatamente verso comportamenti trasparenti e rispettosi.

4. Informazioni, Comunicazioni e Privacy:

- Informiamo tutti i tesserati circa i contatti del Responsabile Safeguarding nominato dalla ASD nonché circa l'indirizzo mail del Safeguarding Office istituito a livello nazionale.
- Comuniciamo in modo chiaro, aperto e rispettoso con i partecipanti, genitori, colleghi ed in generale con tutti i tesserati della SSD fornendo, altresì, copia del codice di condotta, nonché modulo di segnalazione.
- Rispettiamo la privacy dei tesserati coinvolti e garantiamo la riservatezza delle informazioni personali o sensibili acquisite.

5. Formazione:

- Partecipiamo a programmi di formazione e sensibilizzazione sulla tutela safeguarding per acquisire competenze e conoscenze necessarie per prevenire e rispondere agli abusi.
- Riconosciamo il nostro ruolo e la nostra responsabilità nel proteggere i tesserati e segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso al Responsabile Safeguarding nominato dalla SSD.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'istruttore tecnico, lavoratore o volontario, si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;

- rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prove;
- non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
- lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
- non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- intessere relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la crescita e la loro tutela;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;

- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei tesserati rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla ASD in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- consultare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla ASD in caso di dubbi sulla partecipazione dei tesserati in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale

22.2 MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto da SSD Villaforte Tennis come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Tennis.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della SSD indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, ove ciò sia possibile e l'Associazione abbia sito internet, affisso nella sede della medesima

nonché comunicato al Safeguarding Office federale insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato direttamente dalla SSD.

DIRITTI E DOVERI

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto

sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

La SSD oppure il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso. violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati noncolposi.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all'interno della SSD svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzare i membri della SSD sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

USO DEGLI SPAZI DELLA SOCIETÀ

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a *coloro* che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle *atlete* della SSD

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 8 anni di età o con disabilità motoria/intellettuale/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

TRASFERTE

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto

tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

INCLUSIVITÀ

La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione/Società loro coetanei. La SSD si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

CONTRASTO DEI COMPORAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SEGNALAZIONE DEI COMPORAMENTI LESIVI

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla SSD tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo **che verrà tempestivamente comunicato**

La password di accesso a tale indirizzo email sarà in possesso esclusivamente del Responsabile. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Office Federale per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie. In caso di scoperta di gravi comportamenti lesivi la Società deve notificare fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

La SSD deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate ;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione/Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione/Società.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela

- dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
 3. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale, ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro I del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla *homepage* del sito istituzionale.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, La Società deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i soci e a tutti i tesserati, nonché collaboratori e volontari. La Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i moduli per formulare la segnalazione.

La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui

23 PARTE SPECIALE “R” I REATI DI RAZZISMO E OMOFOBIA

Le fattispecie rilevanti

La legge Europea 2017 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea nel disciplinare la lotta *“contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale”*, ha inserito all'interno del D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-terdecies con il seguente testo:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Con riferimento al primo comma dell'articolo in commento, si segnala che l'art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 ivi richiamato.

Pertanto, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3 bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Benché la responsabilità della Società sussista solo nel caso di commissione del reato di cui al comma 3 dell'art. 604 bis, per correttamente inquadrare la fattispecie in oggetto, occorre preliminarmente analizzare il comma 2 dell'art. 604 bis c.p., a mente del quale è punita ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Ciò posto, al comma 3 dell'art. 604 bis il Legislatore prevede un regime sanzionatorio peggiorativo in relazione alle condotte di propaganda, istigazione e incitamento, estrinsecate in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, e che

si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Lo scopo della norma recepita dal testo dell'art. 25 terdecies del Decreto, è quindi quello di sanzionare condotte dirette alla diffusione, con l'adesione di un pubblico il più possibile vasto, di comportamenti discriminatori o violenti fondati sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come inquadrati dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Quanto, poi, ai successivi commi 2 e 3 dell'art. 25 terdecies, il Legislatore ha inteso così introdurre un inasprimento delle sanzioni comminate al primo comma prevedendo l'applicazione:

delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per un periodo di almeno un anno qualora sia comminata una condanna ai sensi del primo comma della norma in commento;

della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per l'Ente che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al primo comma.

Principi organizzativi e di controllo

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti, nonché da Soggetti Terzi che svolgono le Attività sensibili, nell'ambito dei reati descritti nel presente capitolo, identificate nella Mappatura (i "Destinatari").

I Destinatari, pertanto, devono conformare le proprie attività ai seguenti principi:

rispettare le previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;

rispettare le procedure interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente capitolo.

Principi di comportamento

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

utilizzare i locali aziendali per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni finalizzati al perseguimento degli scopi sanzionati dal Legislatore con le precedenti disposizioni;

finanziare in qualunque modo eventi e/o manifestazioni finalizzati al perseguimento degli scopi sanzionati dal Legislatore con le precedenti disposizioni.

24 ORGANISMO DI VIGILANZA

24.1 Organismo di vigilanza: costituzione, nomina, attribuzioni e poteri e sistema sanzionatorio costituzione, nomina, e composizione dell'organismo di vigilanza

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. n°231 del 2001, Villaforte Tennis ha costituito un Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito per brevità: "OdV"), organo con struttura collegiale, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e controllo.

È scelta del Consiglio di Amministrazione, strutturare l'OdV in Villaforte Tennis, con un organismo a natura "monocratica", che sia professionista dotato di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettive.

Il Consiglio di Amministrazione nomina dunque l'OdV ed assegna un compenso annuo, ed il relativo budget di spesa, che potrà essere utilizzato a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenze esterne, trasferte, ecc....

Oltre alle specifiche competenze professionali, comunque, per ricoprire la carica di OdV occorre essere dotati di:

- autonomia;
- indipendenza;
- onorabilità;
- professionalità;
- esperienza nelle indagini ispettive e societarie.

24.2 Formule, modelli e schemi operativi

L'OdV rimane in carica per tre anni; l'incarico può essere rinnovato da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di revoca, rinuncia, morte, del componente OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede con tempestività alla nuova nomina; il nuovo designato rimarrà in carica fino alla scadenza prevista dei tre anni.

In presenza di impedimento, la funzione di OdV viene assunta dal presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla successiva nomina da compiere entro 60 giorni dalla causa di impedimento e se questa non è rientrata entro 30 giorni a partire dal giorno in cui si è manifestato l'impedimento.

È ritenuta causa di decadenza alla carica di OdV:

- a) una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c.;
- b) situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza dell'incaricato OdV;
- c) l'avvio di indagini nei confronti dell'incaricato OdV per reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001;
- d) la sentenza di condanna (o patteggiamento), anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001,
- e) l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche.

24.3 Poteri e compiti dell'OdV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza; a garanzia di questo, l'OdV è posto al vertice della gerarchia della Società e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV adotta eventualmente, per le parti non espressamente disciplinate dal presente regolamento un "proprio" regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti a esso affidati.

L'OdV verbalizza con cadenza almeno annuale i principali rilievi emersi nelle riunioni e nelle attività svolte; annota ogni altro elemento di rilievo emerso nelle verifiche ed ispezioni.

L'OdV ha il dovere di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto dalla Società ai sensi del D.Lgs. n°231 del 2001 da parte dei dipendenti e dei destinatari in genere;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "*a rischio*" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D.Lgs. n°231 del 2001. La direzione della Società ed i singoli responsabili di area hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'OdV le possibili situazioni che potrebbero esporre l'azienda al rischio di reato;
- promuovere ed assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello, nei confronti dei dipendenti della Società e dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con immediatezza al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale;
- eseguire verifiche periodiche nella Società finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello di organizzazione e dei principi contenuti nel Codice Etico. L'OdV accerta che le procedure interne redatte al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti secondo il D.Lgs. n°231 del 2001 vengano documentate per iscritto;
- programmare le attività di verifica su base annuale, in conformità ad un programma preventivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione. L'OdV dispone verifiche a sorpresa nelle "*aree sensibili*" ritenute a rischio;
- documentare e riportare al Consiglio di Amministrazione le conclusioni relative alle verifiche effettuate, segnalando le problematiche emerse ed i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;
- raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente all'OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica;

Se nell'attività di verifica emergono carenze, e/o omissioni nella corretta esecuzione del Modello, o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, l'OdV richiede con immediatezza ai responsabili aziendali interessati e agli autori delle violazioni (se conosciuti), informazioni e notizie. L'OdV dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e impedire la commissione di ulteriori illeciti;

In presenza di violazioni del Modello, o di mancato adeguamento da parte dei dipendenti o funzionari della Società, l'OdV, procederà alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione opportuni provvedimenti.

Nell'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, l'OdV potrà utilizzare sia le strutture aziendali interessate, sia funzionari esterni. Con le strutture aziendali, l'OdV deve mantenere un costante scambio di informazioni; all'OdV deve

essere garantito dalle funzioni aziendali l'accesso libero ed incondizionato ad informazioni, dati, documenti, ed ogni altro elemento di rilievo nell'esecuzione dei compiti a esso affidati.

All'OdV deve essere garantita, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee ad estendere le "aree a rischio" di realizzazione di reati di rilievo per il D.Lgs. n°231 del 2001.

24.4 Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente all'incaricato OdV.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica iniziativa dell'OdV, o su esplicita e motivata richiesta degli Amministratori.

24.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Gli organi amministrativi della Società devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D.Lgs. n° 231 del 2001;
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità (anche amministrativa) nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 231 del 2001;
- alle richieste di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. n° 231 del 2001;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, e variazioni delle deleghe e dei poteri;
- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea, e del Consiglio di Amministrazione;
- alle variazioni delle "aree di rischio", alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Villaforte Tennis ;
- alle informazioni relative ai clienti della Società indagati per reati ex D.Lgs. n°231 del 2001;

24.6 Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello

I funzionari, i dipendenti della Società ed i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto all'OdV circa la presenza di possibili violazioni del Modello o la commissione di reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001. Per agevolare tali comunicazioni, è istituita apposita casella di posta elettronica, il cui accesso è riservato solamente all'OdV.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello, o comunque non in linea con lo stesso. Tale protezione non verrà applicata in presenza di segnalazioni effettuate nei confronti delle persone, o della società, accusate con mala fede o erroneamente.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni o notizie nei confronti del soggetto segnalante o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

Villaforte Tennis garantisce che i membri dell'OdV non possano essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'OdV.

Ogni risorsa umana in Villaforte Tennis compresi i dipendenti, i dirigenti, i soggetti in posizione apicale, e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da Villaforte Tennis

In particolare si specifica quanto segue:

- per ciò che concerne i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ex D.Lgs. n°231 di 2001, nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV;
- per i dipendenti con la qualifica di dirigente, questi hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del presente Modello, commesse da parte dei dipendenti che rispondono gerarchicamente ai dirigenti stessi;
- qualora un dipendente debba segnalare violazioni al Modello, lo stesso è tenuto a contattare il suo diretto superiore e sulla base della tipologia di violazione, il responsabile di funzione Villaforte Tennis. Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale tale da non potersi rivolgere al diretto superiore, per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire direttamente all'OdV.
- Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Villaforte Tennis, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo nel mercato regolamentato;

- le richieste di assistenza legale inoltrate a Villaforte Tennis da parte dei dipendenti, ai sensi del relativo CCNL, in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n°231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero di provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n°231 del 2001;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a Villaforte Tennis a seguito dell'aggiudicazione di gare pubbliche;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle "aree a rischio";
- i mutamenti nelle "aree a rischio" reato o potenzialmente a rischio;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, ove rilasciati;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

24.7 Responsabilità dell'OdV - Autonomia operativa e finanziaria

L'OdV ha il compito di vigilare sull'attuazione e sull'idoneità del Modello di organizzazione della Società, presentando al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e i miglioramenti da apportare al Modello.

Si ribadisce che il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati ed il potere di modificare il Modello.

A favore dell'incaricato OdV, il Consiglio di Amministrazione potrà stipulare una forma di assistenza assicurativa. Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di organizzazione la Società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, e ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale della Società;

- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società; ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziata dal Consiglio di Amministrazione su specifica richiesta dell'OdV al fine di svolgere l'attività assegnata. Assieme alla relazione annuale verrà presentato rendiconto delle spese sostenute (es. trasferte, consulenze esterne, specialistiche, ecc.).
- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure. A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'OdV specifici poteri di spesa.

24.8 Obblighi di informazione propri dell'organismo di vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per le attività di comunicazione del:

- piano delle attività (ordinarie) che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazione, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.

Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. L'OdV potrà inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitare il ripetersi dell'accadimento;

L'OdV opererà periodicamente:

- sulla verifica degli atti: procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti conclusi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio;
- sulla verifica delle procedure: verificherà l'effettivo funzionamento e la reale applicazione del Modello. A tal fine verrà redatto dall'OdV un report di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi.

24.9 Formazione del personale e diffusione del modello

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello. A questo proposito, l'OdV parteciperà alla realizzazione di interventi formativi, avendo particolare cura ed attenzione a seconda del pubblico di riferimento (Destinatari del Modello).

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti del personale dipendente e/o con funzioni di rappresentanza potrà avvenire sulla base di uno o più incontri preliminari relativi al D.Lgs n°231 del 2001, e ai contenuti e modalità di adozione del presente Modello, di seminari di aggiornamento periodici e per i neo assunti, di consegna del Modello Parte Generale, del Codice Etico, e del Sistema Sanzionatorio.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, l'organizzazione di Villaforte Tennis in stretta cooperazione con l'OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello.

Per quanto attiene la comunicazione, è opportuno che ai soggetti esterni ad Villaforte Tennis (es.: consulenti, *partners* commerciali, ecc.), siano fornite apposite informative sul Codice Etico, sulle politiche e le procedure, in corso di adozione da parte della Villaforte Tennis .

25 SISTEMA SANZIONATORIO

25.1 Introduzione

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi normativi e principi generali contenuti nel Codice Etico, è elemento cruciale per l'efficiente ed efficace applicazione del Modello di organizzazione e gestione e controllo, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n°231 del 2001. Pertanto la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante, rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Villaforte Tennis prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, lo stesso articolo 6 comma II, lettera e), del D.Lgs. n° 231 del 2001, prevede che i Modelli di organizzazione e gestione debbano: *“Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Data la gravità delle conseguenze in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti ed amministratori, qualsiasi inosservanza del Modello configura la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

La violazioni del Modello e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

In particolare la violazione delle regole di comportamento potrebbe causare la commissione di uno dei reati indicati dal Decreto (ad esempio: corruzione, truffa, malversazione, terrorismo, abuso delle informazioni privilegiate, ricettazione, riciclaggio, violazioni delle leggi antinfortunistiche, ecc....) con conseguente applicazione di sanzioni sia al singolo autore del fatto, che alla Villaforte Tennis

In particolare, qualora l'OdV riscontri irregolarità disciplinarmente rilevanti provvederà a segnalarle con tempestività all'Organismo Dirigente della Villaforte Tennis , affinché possa essere attivato il relativo procedimento disciplinare. Nell'irrogare la sanzione disciplinare, l'Organismo Dirigente, terrà conto della gravità e del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le indicazioni ricevute dall'OdV.

In particolare Villaforte Tennis disciplina espressamente i comportamenti dei soggetti coinvolti in processi ed attività che potrebbero determinare la commissione di reati indicati nel D.Lgs n°231 del 2001, sia per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle rispettive attività, sia per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n°300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile alla Villaforte Tennis

Ciò premesso, il sistema disciplinare aziendale prevede le seguenti sanzioni disciplinari:

- il rimprovero verbale o scritto;
- la multa (da 1 a 3 ore);
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (da 1 a 10 giorni);
- il licenziamento per giusta causa.

25.2 Criteri di valutazione della violazione

Per ciò che concerne le sanzioni sopra richiamate, queste saranno applicate sulla base di presupposti che di seguito sono riportati:

- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- tenuta in considerazione del comportamento complessivo della risorsa umana con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;

- mansioni ricoperte dalla risorsa umana;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Villaforte Tennis di chiedere il risarcimento dei danni, in sede civile derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato in base a:

- elemento soggettivo della condotta (ad esempio: dolo, colpa, ecc.);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n°231 del 2001 e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del modello ed ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- grado di intenzionalità del suo comportamento;
- gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Villaforte Tennis ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°231 del 2001; a seguito della condotta censurata.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive

deleghe e competenze, ai responsabili di funzione della Villaforte Tennis

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà essere applicata unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio può comportare l'automatica applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale giudizio penale.

25.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

Ai dipendenti che violano il Modello, ferma restando la preventiva contestazione e la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970 n°300, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL e dal Contratto Aziendale vigente, nel rispetto dei principi di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

25.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello, ovvero nel caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice, i dirigenti saranno passibili di sanzione disciplinare tenuto conto della gravità della violazione, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicato e dal Contratto Aziendale vigente, fino al licenziamento.

25.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti. La violazione del Modello da parte di Amministratori della Società va denunciata senza indugio all'OdV, dalla persona che la rileva. Nel caso in cui la denuncia non si rilevi manifestamente infondata, l'OdV ne informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvede ad investire della questione gli organi da essi presieduti. Si applica l'articolo 2392 del Codice Civile.

25.6 Misure nei confronti di soggetti esterni, quali Collaboratori esterni, Soci in società partecipate da Villaforte Tennis, Fornitori e Partner

La violazione del Modello da parte di Collaboratori esterni alla Società e di Fornitori di beni e servizi è causa di risoluzione del contratto.

Tale circostanza è esplicitamente contenuta in ciascun contratto in cui la Villaforte Tennis sia parte. La violazione va denunciata senza indugio all'Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società da chi la rileva.

La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Villaforte Tennis abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.

26 ALLEGATI

26.1 Codice etico della Villaforte Tennis Società ai sensi del D. Lgs 231/2001